SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 giugno 2012** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETO 25 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 80 del reg. (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «BULLDOCK 25 EC». *(12A06917)*

DECRETO 25 maggio 2012.

Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 80 del reg. (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «EMENDO M». *(12A06918)*

DECRETO 25 maggio 2012.

Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 80 del reg. (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «LUNA PRIVILEGE». *(12A06919)*

DECRETO 25 maggio 2012.

Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 80 del reg. (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «LEIMAY». *(12A06920)*

DECRETO 25 maggio 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 80 del reg. (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «FEDOR». *(12A06921)*

DECRETO 25 maggio 2012.

Estensione di impiego e conferma dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «WEEDAZOL TL». *(12A06922)*

DECRETO 25 maggio 2012.

Estensione di impiego e conferma dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «MAXATA SG». *(12A06923)*

DECRETO 5 giugno 2012.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di iprodione, sulla base del dossier UVP 05930758 di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari. *(12A06924)*

DECRETO 5 giugno 2012.

Revoca su rinuncia di alcuni prodotti fitosanitari a base di tiram. *(12A06925)*

DECRETO 5 giugno 2012.

Revoca su rinuncia di un prodotto fitosanitario a base di tiram. *(12A06926)*

DECRETO 5 giugno 2012.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di tiram, sulla base del dossier THIANOSAN 80 WG 800g/Kg di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari. *(12A06927)*

DECRETO 5 giugno 2012.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di tiram, sulla base del dossier FLOWSAN FS 553 g/l di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari. *(12A06928)*

DECRETO 5 giugno 2012.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di tiram, sulla base del dossier TMTD 50 SC 500 g/l di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fotosanitari. *(12A06929)*

DECRETO 5 giugno 2012.

Modifica del decreto 21 nomembre 2011 relativo alla ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di tiram, sulla base del dossier THIRAM 42-S 480g/l FS di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari. *(12A06930)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 5 giugno 2012, n. **86**.

Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonchè divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Registro degli impianti protesici mammari

1. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, il registro nazionale e i registri regionali degli impianti protesici mammari effettuati in Italia, nell'ambito della chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.

2. I registri di cui al comma 1 si inquadrano nel campo del monitoraggio clinico ed epidemiologico delle attività di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.

3. I registri di cui al comma 1 sono istituiti a fini di:

a) monitoraggio clinico del soggetto sottoposto a impianto, allo scopo di prevenire le complicanze e migliorare la gestione clinico-assistenziale degli eventuali effetti indesiderati ed esiti a distanza;

b) monitoraggio epidemiologico, a scopo di studio e ricerca scientifica in campo clinico e biomedico e di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria.

4. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 3, i registri raccolgono dati relativi agli impianti protesici di cui al comma 1, con particolare riguardo alle informazioni concernenti la tipologia e durata degli impianti, con informazioni dettagliate circa il materiale di riempimento utilizzato ed etichettatura del prodotto, gli effetti collaterali ad essi connessi nonché l'incidenza dei tumori mammari e delle malattie autoimmuni.

5. I registri regionali raccolgono i dati e trattano l'informazione in modo da perseguire gli obiettivi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3; il registro nazionale raccoglie i dati e tratta l'informazione per perseguire le finalità di cui alla lettera *b)* del comma 3.

6. I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in conformità ai princìpi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento dei dati personali.

7. Accedono ai registri regionali per l'inserimento e la consultazione dei dati individuali e nominativi, per le finalità di cui alla lettera *a)* del comma 3, i medici e gli altri professionisti sanitari che prendono in cura il soggetto sottoposto all'impianto, al momento dell'impianto stesso e nell'eventualità di effetti indesiderati o esiti a distanza, previa autorizzazione del titolare del registro regionale. Il trattamento dei dati raccolti nel registro nazionale e nei registri regionali per le finalità di cui alla lettera *b)* del comma 3 è consentito, rispettivamente, al Ministero della salute e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze loro attribuite dalla legge, senza l'utilizzo dei dati identificativi dei soggetti, secondo livelli di accesso, modalità e criteri di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti con il regolamento di cui al comma 8. L'accesso ai dati dei registri per le finalità di ricerca scientifica in campo clinico e biomedico è altresì consentito agli interessati che ne facciano richiesta, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle misure e regole stabilite con il regolamento di cui al comma 8.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si provvede a disciplinare:

a) i tempi e le modalità di raccolta dei dati nel registro nazionale, istituito presso la Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute, e gli obblighi informativi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti del registro nazionale;

b) i tipi di dati sensibili e le operazioni eseguibili;

c) i soggetti che possono avere accesso ai dati del registro nazionale e dei registri regionali, anche in relazione al loro diverso livello di aggregazione;

d) le modalità di trasmissione tra le regioni dei dati raccolti fuori della regione di residenza del soggetto sottoposto a impianto;

e) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti del soggetto sottoposto all'impianto;

f) la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco del soggetto, che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2.

Art. 2.

Limiti di età

1. L'impianto di protesi mammaria a soli fini estetici è consentito soltanto su coloro che abbiano compiuto la maggiore età. Il divieto di cui al primo periodo non si applica nei casi di gravi malformazioni congenite certifi-

cate da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o da una struttura sanitaria pubblica.

2. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a 20.000 euro a carico degli operatori sanitari che provvedono all'esecuzione dell'impianto. Gli operatori sanitari che provvedono all'esecuzione dell'impianto sono altresì sottoposti alla sospensione dalla professione per tre mesi.

Art. 3.

Requisiti per l'applicazione di protesi mammarie

1. L'applicazione di protesi mammarie per fini estetici è riservata a coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione in chirurgia plastica o a chi, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha svolto attività chirurgica equipollente nei precedenti cinque anni o è in possesso del titolo di specializzazione in chirurgia generale, ginecologia e ostetricia o chirurgia toracica.

Art. 4.

Modalità di custodia e di accesso ai registri

1. I registri regionali sono custoditi presso le unità organizzative delle regioni e delle province autonome competenti, come individuate da provvedimenti regionali e provinciali.

2. I dati individuali sono obbligatoriamente e tempestivamente comunicati ai registri regionali dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, operanti nelle strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate dove sono effettuati interventi di plastica mammaria o dove sono seguiti le complicanze a distanza o gli effetti non desiderati, mediante l'attribuzione di un codice identificativo univoco del soggetto sottoposto all'impianto, che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato. Qualora, per il verificarsi di incidenti correlati allo specifico tipo o modello di protesi impiantata, occorra risalire all'identità dell'interessato, la decodificazione dei predetti dati avviene con le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 8, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. Salvo che il fatto non costituisca reato, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, operanti nelle strutture pubbliche e private, che omettono di raccogliere, aggiornare e trasmettere i dati ai registri, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000.

4. Ciascuna struttura sanitaria di cui al comma 2 compila per ogni impianto protesico mammario una scheda informativa, contenente informazioni dettagliate circa il materiale di riempimento utilizzato nella protesi, la durata dell'impianto, gli effetti collaterali dell'intervento e la presenza di eventuali controindicazioni, fermo restando il dovere del medico di raccogliere il consenso informato sottoscritto dal paziente previa visione della scheda informativa contenente informazioni riguardanti i benefici, i rischi e gli eventuali effetti collaterali correlati all'impianto protesico. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano la coerenza tra le informazioni contenute nelle schede informative e lo stato attuale delle conoscenze ottenute dal repertorio nazionale dei dispositivi medici e dalle evidenze della letteratura scientifica.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri per la compilazione della scheda informativa e per lo svolgimento delle verifiche di cui al comma 4.

Art. 5.

Relazione al Parlamento

1. Ogni due anni il Ministro della salute trasmette al Parlamento una relazione sui dati raccolti nel registro nazionale e nei registri regionali, relativamente alle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, della presente legge.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BALDUZZI, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3703):

Presentato dal Ministro della salute (FAZIO) il 9 settembre 2010.

Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, il 20 settembre 2010 con pareri delle Commissioni I, II, V, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalla XII Commissione in sede referente, il 28 settembre, 5, 6, 14, 19 e 27 ottobre; 17, 24 e 25 novembre 2010.

Nuovamente assegnato alla XII Commissione (Affari sociali), in sede legislativa, il 16 dicembre 2010.

Esaminato dalla XII Commissione in sede legislativa il 21 dicembre 2010 ed approvato il 22 dicembre 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2515):

Assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 10 gennaio 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 14ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª Commissione, in sede referente, il 18 e 26 gennaio; 3 maggio, 13 luglio, 2 agosto, 13 settembre, 20 settembre 2011; 10 e 18 gennaio 2012.

Nuovamente assegnato alla 12ª Commissione (Igiene e sanità), in sede deliberante il 21 febbraio 2012.

Esaminato dalla 12ª Commissione in sede deliberante il 29 febbraio 2012 ed approvato, con modificazioni, il 7 marzo 2012.

Camera dei deputati (atto n. 3703/B):

Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, il 19 marzo 2012 con pareri delle Commissioni I, II e V.

Esaminato dalla XII Commissione, in sede referente, il 27, 29 marzo; 4 e 19 aprile 2012.

Nuovamente assegnato alla XII Commissione (Affari sociali), in sede legislativa, il 9 maggio 2012.

Esaminato dalla XII Commissione in sede legislativa il 17 maggio 2012 ed approvato il 22 maggio 2012.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) reca:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— L'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) reca:

«Art. 154 *(Compiti)*. — (*Omissis*).

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun Ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.».

12G0106

DECRETO-LEGGE 27 giugno 2012, n. **87**.

Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 47 e 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione;

Vista la dichiarazione dei capi di Stato o di governo dell'Unione europea del 26 ottobre 2011 sulle misure di rafforzamento del settore bancario;

Visti in particolare i paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato alla predetta dichiarazione, nei quali si esprime la decisione di rafforzare la base patrimoniale delle banche entro il 30 giugno 2012;

Visto l'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che permette la concessione di aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia;

Vista la Comunicazione della Commissione europea 2008/C–270/02 concernente l'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale;

Vista la Comunicazione della Commissione europea 2009/C-10/03 concernente la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto della crisi finanziaria;

Vista la Comunicazione della Commissione europea 2009/C-195/04 sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato;

Vista la Comunicazione della Commissione europea 2011/C-356/02 relativa all'applicazione dal 1° gennaio 2012 delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria;

Considerato che nella Comunicazione 2011/C-356/02, da ultimo citata, la Commissione europea ha ritenuto che le condizioni per l'approvazione degli aiuti di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea continuino a sussistere anche dopo la fine del 2011;

Vista la raccomandazione della European Banking Authority – EBA dell'8 dicembre 2011, con la quale, in esercizio dei poteri conferiti all'EBA dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093/2010 del 24 novembre 2010, e in particolare dagli articoli 16, comma 1, 21, comma 2, lettera *b)*, e 31, e in attuazione della predetta dichiarazione dei capi di Stato e di governo, si richiedeva alle autorità nazionali di vigilanza di assicurare che 71 banche europee rafforzassero la loro posizione patrimoniale costituendo un *buffer* di capitale eccezionale e temporaneo a fronte dell'esposizione verso emittenti sovrani risultante al 30 settembre 2011, tale da portare, entro la fine di giugno 2012, il *Core Tier* 1 *ratio* delle banche medesime al 9%;

Considerato che al fine di raggiungere gli obiettivi di rafforzamento prefissati, l'ammontare di risorse patrimoniali richiesto a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. era stimato dall'EBA in euro 3.267.000.000;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire entro il 30 giugno 2012 il supporto pubblico alle misure di rafforzamento patrimoniale, in conformità di quanto previsto nella predetta dichiarazione dei capi di Stato e di governo del 26 ottobre 2011;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di procedere a una razionalizzazione e a un riassetto delle partecipazioni detenute dallo Stato, di procedere alla valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico al fine di conseguire la riduzione del debito pubblico e liberare risorse economiche a favore degli Enti territoriali, nonché di conseguire risparmi mediante la razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 15 e del 26 giugno 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 1.

Dismissione e razionalizzazione di partecipazioni societarie dello Stato

1. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, è attribuito a Cassa Depositi e Prestiti Società per azioni (CDP S.p.A.) il diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. I diritti di opzione possono essere esercitati anche disgiuntamente entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

2. Entro 10 giorni dall'eventuale esercizio dell'opzione, CDP S.p.A. provvede al pagamento al Ministero dell'economia e delle finanze del corrispettivo provvisorio pari al 60 percento del valore del patrimonio netto contabile come risultante dal bilancio, consolidato ove redatto, al 31 dicembre 2011 di ciascuna società per le quali ha esercitato l'opzione di cui al comma 1. Conseguentemente si provvede ai relativi adempimenti connessi al trasferimento delle partecipazioni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è determinato il valore definitivo di trasferimento, ritenuto congruo da CDP S.p.A.

4. I corrispettivi provvisorio e definitivo derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al presente decreto, al netto degli oneri inerenti alle medesime, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato o destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma.

5. Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. continuano a svolgere le attività loro già affidate sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. La Simest S.p.A., nella gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, continua ad osservare le convenzioni con il Ministero dello sviluppo economico già sottoscritte o che verranno sottoscritte in base alla normativa di riferimento.

6. Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Sace, è abrogato l'articolo 6, commi 2 e 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Simest S.p.A. sono abrogati l'articolo 1, commi 6 e 7, e l'articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 aprile 1990, n. 100.

7. All'articolo 5, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è aggiunto il seguente periodo «I decreti ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei Conti».

8. Ai fini di certezza giuridica e fermo restando quanto previsto dal comma 1, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente disposizione, CDP S.p.A. provvede comunque a presentare le necessarie preventive istanze per il rilascio di pareri, nulla-osta o comunque per l'emissione da parte di Autorità pubbliche, istituzioni, enti o altre autorità di atti o provvedimenti di loro competenza. I termini per il rilascio dei relativi pareri e nulla-osta ovvero per l'emissione dei relativi atti da parte delle Autorità pubbliche competenti decorrono dalla data di comunicazione dell'istanze.

Art. 2.

Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici

1. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, fra le parole «dell'economia e» e «finanze» è inserita la seguente «delle»; dopo le parole «capitale sociale pari» sostituire le parole «a 2 milioni» con le parole «ad almeno un milione e comunque non superiore a 2 milioni»; dopo le parole «immobiliari chiusi promossi» aggiungere le seguenti «o partecipati»; dopo le parole «in forma consorziata» aggiungere «o associata»; dopo le parole «ai sensi» eliminare le parole «dell'articolo 31»;

2) al terzo periodo, dopo le parole «Il capitale» inserire le seguenti «della società di gestione del risparmio di cui al primo periodo del presente comma»; dopo le parole «il Ministero dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti «, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8-*bis*».

3) al quinto periodo, dopo la parola «investono», inserire la seguente «, anche,»;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole «immobiliare promossi» aggiungere le seguenti «o partecipati»; dopo le parole «in forma consorziata» aggiungere «o associata»; dopo le parole «ai sensi» eliminare le parole «dell'articolo 31»; dopo le parole «del fondo medesimo,» inserire le seguenti «ovvero trasferiti,»; dopo la parola «diritti» inserire le seguenti «reali immobiliari,»;

2) al secondo periodo dopo le parole «tali apporti» inserire le seguenti «o trasferimenti»;

3) il terzo periodo è sostituito dal seguente «Possono presentare proposte di valorizzazione anche soggetti privati secondo le modalità di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;

c) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole «nel fondo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti «nei fondi di cui ai commi 1, 8-*ter* e 8-*quater*»; le parole «ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175,» sono sostituite dalle seguenti «al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

2) al secondo periodo: la parola «suddetti» è eliminata e dopo la parola «fondi», sono aggiunte le seguenti «di cui al comma 1. Il venti per cento del piano di impiego di cui al precedente periodo è destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi commi 8-*ter* e 8-*quater*»;

3) all'ultimo periodo le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 1, 8-*ter* e 8-*quater*»;

d) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo la parola «conferimento» aggiungere le seguenti «o trasferimento», le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti «di cui ai commi 2, 8-*ter* e 8-*quater*»;

2) al secondo periodo, eliminare le parole «di cui al comma 2»;

3) al quarto periodo dopo la parola «apporto» inserire le seguenti «o il trasferimento»; le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti «di cui ai commi 2, 8-*ter* e 8-*quater*»; sostituire le parole «all'espletamento» con le seguenti «al completamento»; tra le parole «delle procedure» e «di valorizzazione e di regolarizzazione» inserire la parola «amministrative»;

4) al quinto periodo, dopo le parole «non sia completata,» inserire le seguenti «secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di gestione del risparmio,», dopo le parole «i soggetti apportanti», eliminare le seguenti «di cui al comma 1»;

5) dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente «A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma 8-*ter* da parte degli Enti territoriali è riconosciuto, in favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 75% del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore è corrisposta in denaro.»

e) al comma 7, dopo le parole «Agli apporti» aggiungere «e ai trasferimenti»;

f) al comma 8-*bis*:

1) al primo periodo, dopo le parole «gestione del risparmio» la parola «del» è sostituita dalle parole «costituita dal»;

2) al secondo periodo è eliminata la parola «predetta»; dopo le parole «società di gestione del risparmio», sono inserite le seguenti «di cui al comma 1»;

3) il terzo periodo è sostituito dai seguenti «Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i rapporti fra la società di gestione di cui al comma 1 e l'Agenzia del demanio. Per le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'Agenzia del demanio, quest'ultima utilizza parte delle risorse appostate sul capitolo di spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono utilizzate dall'Agenzia del demanio per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio o delle società, per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni della società, nonché per tutte le attività, anche propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente comma»;

g) dopo il comma 8-*bis* inserire i seguenti:

«8-*ter* Allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari.

Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'en-

trata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma.

Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento a tali fondi di immobili di proprietà. Possono altresì essere trasferiti o conferiti ai medesimi fondi i beni valorizzabili, suscettibili di trasferimento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, individuati dall'Agenzia del demanio e a seguito di apposita manifestazione, da parte dei competenti organi degli Enti interessati, della volontà di valorizzazione secondo le procedure del presente comma. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 disciplinano, altresì, le modalità di concertazione con le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di Governo territoriale interessati, nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1 lettera *e)* sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari. Ai fondi di cui al presente comma possono conferire beni anche i soggetti di cui al comma 2 con le modalità ivi previste, ovvero con apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in deroga all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni urbanistiche non compatibili con le strategie di trasformazione urbana. La totalità delle risorse rinvenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di cui al presente comma, è destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

8-*quater*. Per le medesime finalità di cui al comma 8-*ter*, il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, altresì, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono apportati o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari. Con uno o più decreti del Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da emanarsi il primo entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti i beni di proprietà statale assegnati al medesimo Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalità istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei citati decreti, l'Agenzia del demanio avvia le procedure di regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente articolo ovvero dall'articolo 33-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, limitatamente ai beni suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero sono attribuite le risorse rinvenienti dalla cessione delle quote dei fondi a cura del Ministero dell'economia e delle finanze in misura del 30 per cento, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, sono assegnate una parte delle restanti quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento delle stesse, agli Enti territoriali interessati dalle procedure di cui al presente comma; le risorse rinvenienti dalla cessione delle stesse sono destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma. Gli immobili, individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di valorizzazione rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti. Spettano all'Amministrazione della difesa tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati con i predetti decreti, fino al conferimento o al trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna è da effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del demanio, a far data dal centoventesimo giorno dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei relativi decreti individuativi.

8-*quinquies*. In deroga alla normativa vigente, con provvedimenti dell'Agenzia del demanio è disposto d'ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati planimetrici in possesso, l'accatastamento o la regolarizzazione catastale degli immobili di proprietà dello Stato, ivi

compresi quelli in uso all'Amministrazione della difesa. A seguito dell'emanazione dei predetti provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle conseguenti attività di iscrizione catastale. In caso di dismissione degli immobili di proprietà dello Stato, eventuali regolarizzazioni catastali possono essere eseguite, anche successivamente agli atti o ai provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti. Tutte le attività rese in favore delle Amministrazioni dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 33-*bis*, sono svolte da quest'ultima a titolo oneroso sulla base di specifiche convezioni con le parti interessate.

2. Sono abrogati:

a) l'articolo 3, comma 6, l'articolo 5, commi 5-*bis* e 5-*ter* e l'articolo 7 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

b) al comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183 le parole: «, a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

c) l'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

d) i periodi dal secondo al quinto dell'articolo 2, comma 196-*bis*, della legge n. 191 del 2009 sono abrogati.

Art. 3.

Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico

1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 4.

2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di «Agenzia delle dogane e dei monopoli», e dalla Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse dalle modalità di determinazione delle dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite le risorse umane strumentali e finanziarie degli enti incorporati. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente incorporato che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 1 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie incorporanti sono rinnovati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche al fine di tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati. Detto personale è inquadrato nei ruoli delle Agenzie incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie incorporanti subentrano nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza.

7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia, l'Agenzia delle entrate istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti già devoluti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l'agenzia delle entrate. Al fine di garantire la continuità delle attività già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del presente articolo sono riassegnate, a far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione dei rapporti avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie per l'anno in corso, già di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, proseguono in capo alle equivalenti strutture degli Uffici incorporati.

9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico–Assi è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente normativa, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dall'Assi e dall'Unire. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte delle risorse trasferite ai sensi del secondo periodo del presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è rideterminato l'assetto organizzativo del predetto Ministero in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente comma.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al decreto legislativo n. 300 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 57, comma 1, le parole: «l'agenzia del territorio», sono sostituite dalle seguenti: «e dei monopoli»;

b) all'articolo 62, comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64.»;

c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le parole: «delle dogane», sono inserite le seguenti: «e dei monopoli»; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni già di competenza dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.»;

d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella rubrica, le parole: «Agenzia del territorio», sono sostituite dalle seguenti: «Ulteriori funzioni dell'agenzia delle entrate»;

2) al comma 1, le parole «del territorio è» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate è, inoltre»;

3) al comma 3-*bis*, sono soppresse le parole: «del territorio»;

4) il comma 4 è abrogato;

11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011, e le agenzie fiscali provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di

livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura:

1) per il Ministero, non inferiore al 20 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011;

2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per assicurare la funzionalità del nuovo assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data dei entrata in vigore del presente decreto ed effettivamente soppressi, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione di tali posizioni è disposta secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali posizioni è attribuita un'indennità di posizione graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento di quella corrisposta al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso; la valutazione annuale positiva dell'incarico svolto comporta una retribuzione di risultato non superiore al venti per cento della retribuzione di posizione. All'onere connesso al conferimento delle posizioni organizzative di cui al presente punto si provvede con il risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali di cui al primo periodo, detratta una quota non inferiore al venti per cento. Nei confronti delle amministrazioni di cui al presente punto 2) non si applica l'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001.

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione, per il Ministero, del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 e, per le agenzie, dell'articolo 3 del presente decreto.

2. Alle amministrazioni di cui al comma 1 che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal predetto comma entro il 31 ottobre 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

3. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le dotazioni organiche relative al personale amministrativo di livello non dirigenziale operante presso le segreterie delle commissioni tributarie ed ai giudici tributari. Gli otto posti di livello dirigenziale generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posti di livello dirigenziale non generale. La riduzione dei posti di livello dirigenziale generale di cui al presente comma concorre, per la quota di competenza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, alla riduzione prevista dal comma 1. I soggetti titolari dei corrispondenti incarichi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge conservano l'incarico dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso. Sono fatte comunque salve le procedure finalizzate alla copertura dei posti di livello dirigenziale generale avviate alla medesima data. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la riduzione della dotazione organica degli uffici dirigenziali non generali non ha effetto sul numero degli incarichi conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2011.

4. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall'esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.

5. La riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali è effettuata, in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:

a) nei casi in cui si ritenga indispensabile, ai fini dell'efficace svolgimento di compiti e funzioni dell'amministrazione centrale, l'articolazione delle strutture organizzative in uffici territoriali, si procede comunque alla riduzione del numero degli stessi. Gli uffici da chiudere sono individuati avendo riguardo prioritariamente a quelli aventi sede in province con meno di 300.000 abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore a 30 unità, ovvero dislocati in stabili in locazione passiva;

b) al fine di razionalizzare le competenze, le direzioni generali che svolgono compiti analoghi sono accorpate;

c) con riferimento alle strutture che operano a livello territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie, le competenze sono riviste in modo tale che, di norma:

1) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale non hanno mai competenza infraregionale;

2) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale non hanno mai competenza infraprovinciale, salvo il caso in cui gli uffici abbiano sede in comuni città metropolitane;

3) gli uffici infraprovinciali sono retti da funzionari.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la direzione della giustizia tributaria e la direzione comunicazione istituzionale della fiscalità sono trasferite, con il relativo assetto organizzativo e gli attuali titolari, al dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi. La direzione comunicazione istituzionale della fiscalità assume la denominazione di direzione comunicazione istituzionale e svolge i propri compiti con riferimento a tutti i compiti istituzionali del Ministero. Il dipartimento delle finanze, direzione legislazione tributaria, esercita le competenze in materia di nor-

mativa, monitoraggio e analisi del contenzioso tributario; il predetto dipartimento continua inoltre ad esercitare le competenze in materia di coordinamento della comunicazione relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale.

7. Le attività in materia informatica a supporto delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.a. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.a., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna che assicuri la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.a. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.a.

8. Le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip s.p.a., che svolge i predetti compiti anche per la Sogei s.p.a.

9. I componenti dei consigli di amministrazione della Sogei s.p.a. e dalla Consip S.p.a. attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione del presente decreto, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica sino alla data dell'assemblea da convocare, entro 30 giorni, per il rinnovo degli organi decaduti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo la composizione degli stessi con tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria e il terzo con funzioni di presidente e amministratore delegato.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, assicura la tempestiva realizzazione delle necessarie operazioni societarie e le conseguenti modifiche statutarie, tenendo anche conto della natura in house delle suddette società.

Capo II

MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO

Art. 5.

Emissione di strumenti finanziari

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione della European Banking Authority dell'8 dicembre 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il «Ministero»), su specifica richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito l'«Emittente») e subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 6, comma 1, 7 e 8,:

a) provvede a sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2012, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari (di seguito i «Nuovi Strumenti Finanziari»), computabili nel patrimonio di vigilanza (Core Tier 1) come definito dalla Raccomandazione EBA dell'8 dicembre 2011, fino all'importo di euro due miliardi.

b) provvede altresì a sottoscrivere, entro il medesimo termine, Nuovi Strumenti Finanziari per l'importo ulteriore di euro unmiliardonovecentomilioni al fine dell'integrale sostituzione degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel rispetto delle condizioni di remunerazione previste dall'articolo 6, comma 2.

Art. 6.

Condizioni di sottoscrizione

1. Il Ministero non può sottoscrivere alcun Nuovo Strumento Finanziario se l'Emittente non ha provveduto, nel rispetto delle condizioni indicate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009 e del relativo prospetto, al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed alla accettazione preventiva di quanto previsto dal comma 2. L'importo dovuto dall'Emittente è compensato con l'importo dovuto dal Ministero per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

2. In caso di emissione di Nuovi Strumenti Finanziari, la remunerazione degli strumenti finanziari già emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2012 fino alla data di riscatto, è calcolata secondo le condizioni di remunerazione previste per i Nuovi Strumenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 9 e del decreto ministeriale di cui all'articolo 11. La remunerazione è corrisposta alla prima data di pagamento degli interessi prevista per i Nuovi Strumenti Finanziari.

Art. 7.

Conformità con la disciplina degli aiuti di Stato

1. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari è consentita solo a seguito dell'acquisizione della decisione della Commissione europea sulla compatibilità delle misure previste nel presente decreto-legge con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria.

2. In caso di sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero, l'Emittente svolge la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi.

3. L'Emittente è tenuto a presentare un piano di ristrutturazione (il «Piano») conforme alle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche per quanto attiene alle strategie commerciali e di espansione, alle politiche di distribuzione degli utili e ai meccanismi di remunerazione e incentivazione. Il Piano e le sue eventuali successive variazioni sono presentati alla Commissione europea ai sensi del paragrafo 14 della Comunicazione della Commissione europea 2001/C-356/02.

4. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione, l'Emittente non può acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione, salvo che l'acquisizione sia funzionale all'attuazione del Piano e sia compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

5. Nel caso in cui il bilancio approvato evidenzi una perdita di esercizio non sono corrisposti interessi sugli altri strumenti finanziari subordinati il cui contratto preveda la facoltà per la banca emittente di non corrispondere la remunerazione in caso di andamenti negativi della gestione.

Art. 8.

Procedura

1. L'Emittente, se intende emettere Nuovi Strumenti Finanziari, trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia, almeno trenta giorni prima dalla data di sottoscrizione prevista, una richiesta che include:

a) la delibera del consiglio di amministrazione;

b) l'importo della sottoscrizione richiesta;

c) il valore nominale iniziale di ciascuno strumento finanziario emesso;

d) la data di sottoscrizione prevista;

e) il Piano di cui all'articolo 7, comma 3.

2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, la Banca d'Italia valuta:

a) l'adeguatezza del Piano, avendo riguardo anche alla conformità del Piano alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 7 e dalle disposizioni di vigilanza;

b) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica dell'Emittente;

c) il profilo di rischio dell'Emittente;

d) le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari, la loro conformità al presente decreto-legge e al decreto previsto dall'articolo 11, la loro computabilità nel patrimonio di vigilanza;

e) l'ammontare dei Nuovi Strumenti Finanziari al fine del conseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 1.

3. La Banca d'Italia può chiedere all'Emittente chiarimenti, integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di cui al comma 2 è sospeso. Le valutazioni di cui al comma 2 sono comunicate all'Emittente e al Ministero.

4. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero è effettuata, per l'ammontare di cui al comma 2, lettera *e)*, comunicato dalla Banca d'Italia, sulla base della positiva valutazione da parte della stessa degli elementi di cui al comma 2.

5. Il Ministero sottoscrive i Nuovi Strumenti Finanziari dopo il perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10.

6. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari è approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 9.

Caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari

1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile e sono convertibili in azioni ordinarie a richiesta dell'Emittente. L'esercizio della facoltà di conversione è sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale. A tal fine le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

2. E' prevista a favore dell'Emittente la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità dell'Emittente e del relativo gruppo bancario.

3. Il pagamento degli interessi sui Nuovi Strumenti Finanziari dipende dalla disponibilità di utili distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile. La delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili è vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

4. Se gli interessi non sono corrisposti, per assenza o incapienza degli utili distribuibili, l'Emittente assegna al Ministero azioni ordinarie di nuova emissione per una quota del patrimonio netto corrispondente all'importo della cedola non corrisposta. Il relativo aumento di capitale, o, comunque, l'emissione delle azioni e la conseguente modifica nello statuto dell'indicazione del numero di azioni ordinarie sono deliberati dal consiglio di amministrazione.

5. All'assunzione di partecipazioni azionarie nell'Emittente da parte del Ministero conseguente alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari non si applicano:

a) le disposizioni di cui ai capi III e IV del titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da disposizioni legislative o statutarie.

6. Il consiglio di amministrazione dell'Emittente delibera in merito all'emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

7. Con il decreto di cui all'articolo 11 sono specificate le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari individuate dal presente decreto-legge e definite le ulteriori caratteristiche degli stessi.

Art. 10.

Risorse finanziarie

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica e dei correlati decreti di variazione di bilancio, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di decreto, corredato dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di bilancio sono comunicati alla Corte dei conti.

Art. 11.

Disposizioni di attuazione

1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente decreto-legge ed il prospetto dei Nuovi Strumenti Finanziari. Il prospetto disciplina la remunerazione, i casi di riscatto, rimborso e conversione nonché ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

2. Il Ministero delle economia e delle finanze riesamina le misure previste dal presente decreto secondo quanto previsto dalle Comunicazioni della Commissione europea.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

12G0110

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2012.

Direttiva in materia di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visti, in particolare, gli articoli 5, comma 2, lettera *b)*, e 9, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, i quali stabiliscono, rispettivamente, che il Presidente del Consiglio dei Ministri coordina e promuove l'attività dei Ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo e che il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, può conferire ai Ministri, con decreto di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione allo sviluppo dell'Italia con i paesi in via di sviluppo»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011 con il quale il prof. Andrea Riccardi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 novembre 2011 con il quale è stato conferito al Ministro senza portafoglio prof. Andrea Riccardi l'incarico per la cooperazione internazionale e l'integrazione;

Considerato che le attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, realizzate da più Ministeri nell'ambito dei propri compiti, anche in raccordo con enti locali, organizzazioni non governative ed altri soggetti privati, investono scelte di politica generale del Governo per le quali si richiede l'unità di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerata la necessità di assicurare che tali attività siano sempre coerenti tra loro e con gli obiettivi in materia di cooperazione allo sviluppo fissati a livello nazionale ed internazionale;

Considerata l'opportunità che il Ministro senza portafoglio per la cooperazione internazionale e l'integrazione eserciti la funzione di indirizzo, promozione e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri delle politiche e delle iniziative in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;

Sentiti il Ministro degli affari esteri e il Ministro senza portafoglio per la cooperazione internazionale e l'integrazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

EMANA
la seguente direttiva:

Art. 1.

1. Il Ministro senza portafoglio per la cooperazione internazionale e l'integrazione, nell'ambito dei poteri generali di indirizzo dell'attività di governo, esercita le funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento delle attività dei Ministeri che hanno competenza in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, in particolare del Ministero degli affari esteri, realizzate anche in raccordo con altri soggetti pubblici o privati che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo, al fine di assicurare unità, coerenza ed efficacia della politica generale del Governo in tale settore, in conformità con le indicazioni dell'OCSE/DAC e dell'Unione europea sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo.

Art. 2.

1. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 1, il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione:

a) si avvale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, ferme restando le procedure e le competenze previste dalla legge n. 49 del 1987; gli altri Ministeri che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo assicurano la loro collaborazione con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione;

b) può convocare e presiedere tavoli istituzionali e riunioni di coordinamento tra i soggetti interessati per assicurare che la programmazione delle politiche di cooperazione sia coerente con le risorse assegnate, con gli obiettivi di legge, con gli indirizzi dettati dal Parlamento e con il quadro politico normativo internazionale;

c) partecipa alle riunioni del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 9 della legge n. 49 del 1987.

Art. 3.

1. Il Ministero degli affari esteri assicura la coerenza della politica di cooperazione allo sviluppo con la politica estera.

Art. 4.

1. Il presente decreto ha efficacia per il periodo di durata del mandato del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione.

2. Dalla presente direttiva non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, 6 aprile 2012

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 217

12A07185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2012.

Sostituzione di alcuni componenti della commissione straordinaria per la gestione del comune di Careri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 2012, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Careri (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dr.ssa Adele Maio, dal viceprefetto aggiunto Andrea Nino Caputo e dal funzionario economico finanziario dr.ssa Maria Cacciola;

Considerato che la dr.ssa Adele Maio e il dr. Andrea Nino Caputo non possono proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla loro sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012;

Decreta:

Il dr. Luca Rotondi - viceprefetto e la dr.ssa Rosa Della Monica - viceprefetto aggiunto sono nominati componenti della commissione straordinaria per la gestione del comune di Careri (Reggio Calabria) in sostituzione della dr.ssa Adele Maio e del dr. Andrea Nino Caputo.

Dato a Roma, addì 5 giugno 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2012
Interno, registro n. 4, foglio n. 394

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 2012, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2012, il consiglio comunale di Careri (Reggio Calabria) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata la commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dr.ssa Adele Maio, dal viceprefetto aggiunto Andrea Nino Caputo e dal funzionario economico finanziario dr.ssa Maria Cacciola.

Considerato che la dr.ssa Adele Maio e il dr. Andrea Nino Caputo non possono proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla loro sostituzione;

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dr. Luca Rotondi e della dr.ssa Rosa Della Monica quali componenti della commissione straordinaria per la gestione del comune di Careri in sostituzione della dr.ssa Adele Maio e del dr. Andrea Nino Caputo.

Roma, 30 aprile 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A06939

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 aprile 2012.

Assegnazione alle università di contratti di formazione specialistica per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione, nell'anno accademico 2011/2012.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere del Ministero della salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione medica;

Visto il citato decreto legislativo n. 368 del 1999, che all'art. 34 individua le specializzazioni mediche, peraltro già individuate dal decreto del 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 15 marzo 2012 della Conferenza Stato-regioni, sulla determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione e sui contingenti dei contratti di formazione specialistica da assegnare alle scuole di specializzazione mediche per il triennio accademico 2011/2012 - 2012/2013 e 2013/2014, di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999;

Visto il decreto del Ministero della salute, in via di perfezionamento, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2011/2012, pari a 8439 unità e la determinazione del numero complessivo dei contratti di formazione specialistica da assegnare nel medesimo anno accademico, pari a complessivi n. 5.000, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;

Ritenuto che l'offerta formativa delle università si rivolge all'intero territorio nazionale;

Visto il decreto 1° agosto 2005 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto 29 marzo 2006 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, con il quale sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto 23 dicembre 2010 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e successive modifiche, di ricostituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, che ha il compito di verificare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle

singole strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea;

Visti i decreti del Ministero della salute di concerto con questo Ministero, relativi all'accreditamento delle strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione, in data 6 novembre 2008 e 19 febbraio 2009 e successive integrazioni;

Visti i decreti direttoriali, in data 12 dicembre 2008 e 25 marzo 2009 e successive integrazioni, con cui questo Ministero ha istituito le scuole di specializzazione dell'area sanitaria;

Visto in particolare l'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 1° agosto 2005, che stabilisce per ciascuna scuola di specializzazione che il numero di iscrivibili non può essere inferiore a tre per anno di corso;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in particolare l'art. 757;

Vista la nota del 9 febbraio 2012, prot. n. 1494, con la quale il Ministero della difesa - Direzione generale della sanità militare ha rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'A.A. 2011/2012;

Visto l'art. 46, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 368 del 1999, come modificato dal comma 300, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che all'art. 39, comma 5, prevede l'accesso alle scuole di specializzazione, a parità di condizioni con gli studenti italiani, anche per gli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 1183 del 19 marzo 2008, secondo la quale non può sussistere, ai fini dell'ammissione ai posti riservati delle scuole di specializzazione, un discrimine quando il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata o con un professionista operante per accreditamento nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in quanto con l'accreditamento la struttura o il singolo professionista, in possesso di specifici requisiti preventivamente accertati, concorrono nella gestione del servizio pubblico di assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, può essere ammesso alle scuole di specializzazione, nel limite del 10% in più del fabbisogno complessivo per ciascuna specialità, il personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172, e successive modificazioni «Regolamento concernente modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina»;

Vista la sentenza del TAR Lazio - sezione terza bis n. 02749 del 13 dicembre 2011 oggetto di impugnativa innanzi al Consiglio di Stato da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Sentito il Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2011/2012 il numero di medici da ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle scuole di specializzazione individuate nei decreti direttoriali citati nelle premesse, è di n. 5.000, così come indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento, alla IV colonna.

Art. 2.

1. Il numero dei posti riservati ai medici militari è di 22 unità, come indicato nella medesima tabella, alla V colonna.

Art. 3.

1. Possono essere attivati contratti finanziati dalle regioni, nonché quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle università che si aggiungono ai contratti statali, così come deliberato nella Conferenza Stato-regioni nell'incontro del 15 marzo 2012, al fine di colmare, ove possibile, il divario tra fabbisogni e numero dei contratti statali.

2. I contratti aggiuntivi finanziati dalle regioni ed altresì quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle università, verranno assegnati con successivo provvedimento.

Art. 4.

1. Le categorie riservatarie dei medici dipendenti del Ministero della difesa e del Servizio sanitario nazionale possono essere ammesse alle scuole di specializzazione, nei limiti percentuali previsti dalla normativa vigente e della capacità ricettiva delle singole scuole, dopo che siano stati ammessi i vincitori di concorso titolari di contratti statali, regionali e privati.

Art. 5.

1. La specifica categoria destinataria della norma di cui all'art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola.

2. Alla VI colonna dell'allegata tabella sono indicati i posti riservati, messi a concorso, per i medici appartenenti alla categoria in esame, nel rispetto delle maggiori esigenze espresse dalle singole regioni e province autonome.

Art. 6.

1. Per usufruire dei posti riservati di cui all'art. 2 e dei posti di cui all'art. 5, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dal regolamento per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione citato nella premessa, nel rispetto della ricettività della scuola.

Art. 7.

1. Con il provvedimento di cui all'art. 3, si provvederà all'assegnazione dei relativi posti previa valutazione delle richieste delle università.

Art. 8.

1. La data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione mediche per l'A.A. 2011/2012, in conformità a quanto disposto dall'art. 5, comma 4 del decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172, è il 5 luglio 2012.

2. Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2012

Il Ministro: PROFUMO

ALLEGATO

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Allergologia e immunologia clinica

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		3	0	0
		Modena		0	0
		Parma		0	1
2	Bari		2	0	0
		Foggia		0	1
3	Cagliari		1	0	0
4	Firenze		3	0	0
		Pisa		0	0
		Siena		0	0
5	Genova		2	0	0
		Torino		0	1
6	L'Aquila		2	0	0
		Chieti		0	0
7	Messina		2	0	1
		Catania		0	0
8	Milano		3	0	0
		Brescia		0	1
		Pavia		0	0
9	Milano "S. Raffaele"		1	0	0
10	Milano Cattolica		1	0	0
11	Napoli Federico II		3	0	0
		Napoli II Ateneo		0	1
12	Padova		2	0	0
13	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		4	0	0
		Roma Sapienza Fac. M-P		0	0
		Roma "Tor Vergata"		0	0
14	Roma Campus		1	0	0
			30	0	6

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Anatomia Patologica

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bari		3	0	1
		Foggia		0	0
2	Bologna		4	0	0
		Ancona		0	0
		Ferrara		0	0
3	Genova		2	0	0
4	L'Aquila		3	0	0
		Pisa		0	0
5	Messina		3	0	0
		Catania		0	0
6	Milano Cattolica		2	0	0
7	Milano		5	0	0
		Brescia		0	1
		Milano "Bicocca"		0	0
8	Napoli Federico II		3	0	1
		Napoli II Ateneo		0	0
9	Padova		3	0	2
10	Palermo		2	0	0
11	Parma		3	0	0
		Modena		0	0
12	Pavia		3	0	0
		Varese "Insubria"		0	1
13	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		4	0	0
		Roma Sapienza Fac. M-P		0	1
14	Roma "Tor Vergata"		3	0	0
		Chieti		0	0
		Perugia		0	0
15	Roma Campus		1	0	0
16	Sassari		2	0	0
		Cagliari		0	0
17	Siena		3	0	0
		Firenze		0	0
18	Torino		3	0	0
		Novara "Piemonte O."		0	0
19	Udine		2	0	0
		Trieste		0	0
20	Verona		3	0	1
			57	0	8

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Anestesia e rianimazione e terapia intensiva

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		12	0	0
2	Bari		20	0	0
3	Bologna		10	0	2
4	Brescia		12	0	0
5	Cagliari		7	0	2
6	Catania		13	0	0
7	Catanzaro		8	0	1
8	Chieti		14	0	1
		L'Aquila		0	0
9	Ferrara		11	0	0
10	Firenze		14	0	1
11	Foggia		6	0	1
12	Genova		15	0	1
13	Messina		14	0	0
14	Milano		27	0	0
15	Milano "Bicocca"		11	0	1
16	Milano "S. Raffaele"		6	0	0
17	Milano Cattolica		18	0	1
18	Modena		12	0	2
19	Napoli Federico II		20	0	1
20	Napoli II Ateneo		27	0	1
21	Novara "Piemonte O."		12	0	0
22	Padova		19	0	1
23	Palermo		14	0	1
24	Parma		10	0	0
25	Pavia		12	0	0
26	Perugia		10	0	1
27	Pisa		20	0	1
28	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O (*)		24	0	0
29	Roma Sapienza Fac. M-P		12	0	0
30	Roma "Tor Vergata"		16	0	0
31	Roma Campus		6	0	0
32	Sassari		9	0	0
33	Siena		14	0	1
34	Torino (**)		25	0	0
35	Trieste		9	0	0
36	Udine		9	0	0
37	Varese "Insubria"		11	0	0
38	Verona		20	0	1
			529	0	21

(*) Ivi comprese le esigenze del polo pontino

(**) Ivi comprese le esigenze della II Facoltà

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Audiologia e foniatria

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Catania		1	0	0
		Messina		0	0
		Palermo		0	1
2	Milano		2	0	0
		Genova		0	0
		Torino		0	0
3	Napoli Federico II		3	0	1
		Bari		0	0
		Catanzaro		0	0
		Napoli II Ateneo		0	0
4	Padova		3	0	0
		Bologna		0	0
		Ferrara		0	0
5	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		3	0	0
		L'Aquila		0	0
		Firenze		0	0
		Siena		0	1
			12	0	3

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Biochimica clinica

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Catania		2	0	0
		Messina		0	0
		Palermo		0	1
2	Chieti		2	0	0
		L'Aquila		0	1
3	Milano		5	0	0
		Brescia		0	0
		Milano "Bicocca"		0	0
		Pavia		0	1
		Varese "Insubria"		0	0
		Torino		0	0
4	Milano Cattolica		1	0	0
5	Napoli Federico II		3	0	0
		Bari		0	1
		Catanzaro		0	0
		Napoli II Ateneo		0	0
6	Padova		3	0	0
		Modena		0	0
		Parma		0	0
		Verona		0	0
7	Roma "Tor Vergata"		4	0	0
		Firenze		0	0
		Perugia		0	0
		Pisa		0	0
		Siena		0	0
8	Sassari		1	0	0
			21	0	4

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Cardiochirurgia

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bologna		3	0	0
		Modena		0	0
		Parma		0	1
2	Brescia		3	0	0
		Milano "Bicocca"		0	0
		Varese "Insubria"		0	0
3	Chieti		2	0	0
4	Genova		2	0	0
		Sassari		0	0
5	Milano		3	0	0
6	Milano Cattolica		2	0	0
7	Milano "S. Raffaele"		1	0	0
8	Napoli Federico II		3	0	0
		Catanzaro		0	0
9	Napoli II Ateneo		3	0	1
		Bari		0	0
9	Padova		3	0	0
10	Pavia		3	0	0
10	Palermo		2	0	1
		Catania		0	0
11	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		3	0	0
		Roma Sapienza Fac. M-P		0	1
12	Roma "Tor Vergata"		2	0	0
13	Roma Campus		1	0	0
14	Siena		4	0	0
		Firenze		0	1
		Pisa		0	0
15	Torino		2	0	0
16	Verona		3	0	0
			45	0	5

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Chirurgia dell'apparato digerente

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bari		3	0	1
		Ancona		0	0
		Foggia		0	0
2	Cagliari		1	0	0
		Sassari		0	0
3	Catania		3	0	0
		Messina		0	1
		Palermo		0	0
4	Milano		3	0	0
		Brescia		0	0
		Milano "Bicocca"		0	1
		Udine		0	0
5	Milano "S. Raffaele"		1	0	0
6	Napoli II Ateneo		3	0	0
		Catanzaro		0	0
		Napoli Federico II		0	1
7	Pisa		4	0	0
		Firenze		0	0
		Genova		0	1
		Siena		0	0
8	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		3	0	0
		L'Aquila		0	0
		Roma "Tor Vergata"		0	0
9	Roma Campus		1	0	0
			22	0	5

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Chirurgia generale

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		4	0	0
2	Bari		9	0	0
3	Bologna		8	0	0
4	Brescia		7	0	0
5	Cagliari		3	0	0
6	Catania		11	0	1
7	Catanzaro		5	0	0
8	Chieti		3	0	0
9	Ferrara		5	0	0
10	Firenze		8	0	0
11	Foggia		3	0	0
12	Genova		10	0	0
13	L'Aquila		4	0	0
14	Messina		5	0	0
15	Milano "Bicocca"		4	0	0
16	Milano "S. Raffaele"		2	0	0
17	Milano Cattolica		7	0	0
18	Milano		16	0	1
19	Modena		6	0	2
20	Napoli Fed.II		18	0	0
21	Napoli II Ateneo		9	0	0
22	Novara "Piemonte O."		3	0	0
23	Padova		11	0	1
24	Palermo		10	0	0
25	Parma		6	0	0
26	Pavia		9	0	1
27	Perugia		5	0	0
28	Pisa		7	0	0
29	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O (*)		22	1	0
30	Roma Sapienza Fac. M-P		5	0	0
31	Roma "Tor Vergata"		7	0	0
32	Roma Campus		2	0	0
33	Sassari		3	0	0
34	Siena		4	0	0
35	Torino (**)		12	0	0
36	Trieste		4	0	0
37	Udine		4	0	0
38	Varese "Insubria"		6	0	0
39	Verona		11	0	1
			278	1	7

(*) Ivi comprese le esigenze del polo pontino

(**) Ivi comprese le esigenze della II Facoltà

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Chirurgia maxillo-facciale

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bari		3	0	0
2	Messina		1	0	0
3	Milano		3	0	1
4	Milano "Bicocca"		3	0	0
5	Napoli Federico II		5	0	0
		Catanzaro		0	1
		Napoli II Ateneo		0	0
6	Parma		4	0	0
		Bologna		0	1
		Ferrara		0	0
7	Roma "La Sapienza"		4	0	0
		L'Aquila		0	0
8	Torino		3	0	0
		Novara "Piemonte O."		0	1
9	Verona		4	0	0
		Padova		0	0
		Udine		0	0
			30	0	4

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Chirurgia pediatrica

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Genova		5	0	0
		Chieti		0	1
		Firenze		0	0
		Siena		0	0
		Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		0	0
		Roma "Tor Vergata"		0	0
2	Napoli II Ateneo		2	0	0
		Bari		0	1
		Foggia		0	0
		Napoli Fed. II		0	0
3	Padova		4	0	0
		Bologna		0	0
		Brescia		0	1
		Milano		0	0
		Pavia		0	0
		Torino		0	0
		Verona		0	0
4	Palermo		1	0	0
		Catania		0	0
		Messina		0	1
			12	0	4

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bari		3	0	0
		Foggia		0	1
2	Genova		3	0	0
		Parma		0	1
3	Milano		4	0	0
		Pavia		0	0
		Varese "Insubria"		0	1
4	Milano Cattolica		2	0	0
5	Modena		3	0	0
		Ancona		0	0
		Bologna		0	0
6	Napoli II Ateneo		3	0	0
		Napoli Federico II		0	1
7	Padova		4	0	0
		Trieste		0	1
		Udine		0	0
		Verona		0	0
8	Palermo		3	0	0
		Catania		0	0
		Messina		0	1
9	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		7	0	0
		Perugia		0	0
		Roma Sapienza Fac. M-P		0	0
		Roma "Tor Vergata"		0	0
10	Roma Campus		1	0	0
11	Sassari		1	0	0
12	Siena		3	0	0
		Firenze		0	0
13	Torino		3	0	0
			40	0	6

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Chirurgia toracica

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bari		4	0	0
		Chieti		0	0
		Foggia		0	1
		L'Aquila		0	0
2	Messina		3	0	0
		Catania		0	1
		Palermo		0	0
3	Milano		3	0	0
		Pavia		0	1
		Varese "insubria"		0	0
4	Milano "S. Raffaele"		1	0	0
5	Milano Cattolica		2	0	0
6	Modena		4	0	0
		Ancona		0	0
		Bologna		0	1
		Parma		0	0
7	Napoli II Ateneo		3	0	1
		Napoli Federico II		0	0
8	Padova		3	0	0
		Verona			0
9	Pisa		4	0	0
		Firenze		0	1
		Siena		0	0
10	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		4	0	0
		Cagliari		0	0
		Perugia		0	0
		Sassari		0	0
		Roma "Tor Vergata"		0	0
12	Torino		3	0	0
		Genova		0	0
			34	0	6

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Chirurgia vascolare

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bari		2	0	0
2	Bologna		6	0	0
		Ancona		0	0
		Ferrara		0	0
		Modena		0	0
		Parma		0	1
3	Cagliari		2	0	0
		Sassari		0	0
3	Catania		3	0	0
		Messina		0	1
		Palermo		0	0
4	L'Aquila		3	0	0
		Chieti		0	0
5	Milano		7	0	0
		Milano "Bicocca"		0	0
		Pavia		0	1
		Varese "Insubria"		0	0
6	Milano "S. Raffaele"		1	0	0
7	Milano Cattolica		1	0	0
8	Napoli Federico II		4	0	1
		Catanzaro		0	0
		Napoli II Ateneo		0	0
9	Padova		4	0	0
		Trieste		0	0
		Udine		0	0
		Verona		0	1
10	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		7	1	0
		Perugia		0	0
		Roma Sapienza Fac. M-P		0	0
		Roma "Tor Vergata"		0	0
12	Siena		4	0	0
		Firenze		0	0
		Pisa		0	0
13	Torino		3	0	0
		Genova		0	0
			47	1	5

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Dermatologia e venerologia

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		3	0	0
		Ferrara		0	1
2	Bari		3	0	0
3	Bologna		3	0	0
4	Catania		3	0	1
		Messina		0	0
4	Firenze		4	0	1
		Pisa		0	0
5	Genova		3	0	0
6	Milano		4	0	0
7	Milano Cattolica		2	0	0
8	Modena		3	0	0
		Parma		0	0
9	Napoli Federico II		4	0	1
		Napoli II Ateneo		0	0
10	Padova		2		0
11	Palermo		3	0	0
12	Pavia		3	0	0
		Brescia		0	1
13	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		4	0	0
		Roma Sapienza Fac. M-P		0	0
14	Roma "Tor Vergata"		4	0	0
		Chieti		0	1
		L'Aquila		0	0
15	Sassari		3	0	0
		Cagliari		0	0
16	Siena		4	0	0
		Perugia		0	0
17	Torino		3	0	1
		Novara "Piemonte O."		0	0
18	Udine		3	0	0
		Trieste		0	0
19	Verona		2	0	0
			63	0	7

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Ematologia

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		3	0	0
2	Bari		3	0	0
3	Bologna		4	0	0
		Ferrara		0	1
4	Catania		4	0	1
		Messina		0	0
		Palermo		0	0
5	Firenze		4	0	0
		Pisa		0	1
		Siena		0	0
6	Genova		3	0	0
8	Milano		5	0	0
9	Milano "S. Raffaele"		1	0	0
10	Milano Cattolica		2	0	0
11	Modena		4	0	0
		Parma		0	0
12	Napoli Federico II		5	0	0
		Napoli II Ateneo		0	1
13	Pavia		5	0	0
		Brescia		0	0
		Milano "Bicocca"		0	0
16	Perugia		3	0	0
		Chieti		0	0
		L'Aquila		0	0
14	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		7	1	0
		Roma Sapienza Fac. M-P		0	0
15	Roma "Tor Vergata"		3	0	0
17	Roma Campus		1	0	0
18	Sassari		3	0	0
		Cagliari		0	0
19	Torino		4	0	0
20	Udine		3	0	0
20	Verona		5	0	0
		Padova		0	0
			72	1	4

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Endocrinologia e malattie del ricambio

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bari		3	0	0
		Foggia		0	0
2	Cagliari		2	0	0
		Sassari		0	0
3	Catania		7	0	0
		Catanzaro		0	0
		Messina		0	1
		Palermo		0	0
5	Chieti		2	0	0
		L'Aquila		0	0
6	Ferrara		3	0	0
		Bologna		0	0
7	Firenze		3	0	0
8	Genova		3	0	0
9	Milano		3	0	0
10	Milano "S. Raffaele"		1	0	0
11	Milano Cattolica		2	0	0
12	Modena		3	0	1
		Parma		0	0
13	Napoli Federico II		4	0	0
		Napoli II Ateneo		0	0
14	Padova		3	0	0
		Ancona		0	1
15	Pavia		2	0	0
16	Pisa		4	0	0
17	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O (*)		8	0	0
		Roma Sapienza Fac. M-P		0	0
18	Roma "Tor Vergata"		2	0	0
19	Roma Campus		1	0	0
20	Siena		3	0	0
		Perugia		0	1
21	Torino		3	0	0
21	Varese "Insubria"		3	0	0
		Brescia		0	0
		Milano "Bicocca"		0	0
22	Verona		3	0	0
			68	0	4

(*) Ivi comprese le esigenze del polo pontino

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Farmacologia					
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Cagliari		1	0	0
2	Catania		2	0	1
		Messina		0	0
3	Milano		3	0	0
		Brescia		0	0
		Padova		0	0
		Pavia		0	0
		Udine		0	1
		Varese "Insubria"		0	0
4	Modena		3	0	0
		Firenze		0	1
		Pisa		0	0
5	Napoli II Ateneo		3	0	0
		Catanzaro		0	0
		Napoli Fed. II		0	0
6	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		3	0	0
		Bari		0	1
		L'Aquila		0	0
			15	0	4

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Gastroenterologia

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		3	0	0
		Perugia		0	1
2	Bari		3	0	0
		Foggia		0	0
3	Bologna		6	0	1
		Ferrara		0	0
		Modena		0	0
		Parma		0	0
4	Cagliari		2	0	0
		Sassari		0	0
5	Firenze		3	0	0
6	Genova		3	0	0
7	L'Aquila		3	0	0
		Chieti		0	0
8	Milano "S. Raffaele"		1	0	0
9	Milano Cattolica		2	0	0
10	Milano		7	0	0
		Pavia		0	0
11	Napoli Federico II		5	0	0
		Catanzaro		0	0
		Napoli II Ateneo		0	1
12	Padova		3	0	0
13	Palermo		5	0	0
		Catania		0	0
		Messina		0	0
14	Pisa		3	0	1
		Siena		0	0
15	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O (*)		6	0	0
16	Roma Sapienza Fac. M-P		3	0	0
17	Roma "Tor Vergata"		3	0	0
18	Roma Campus		1	0	0
19	Torino		3	0	0
20	Verona		3	0	0
		Udine		0	0
			68	0	4

(*) Ivi comprese le esigenze del polo pontino

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Genetica medica

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Cagliari		1	0	0
2	Genova		3	0	0
		Firenze		0	0
		Siena		0	1
		Torino		0	0
3	Messina		2	0	0
		Catania		0	0
4	Milano		4	0	0
		Brescia		0	0
		Pavia		0	0
		Varese "Insubria"		0	1
5	Milano Cattolica		1	0	0
6	Napoli Federico II		2	0	0
		Napoli II Ateneo		0	0
7	Padova		5	0	0
		Bologna		0	1
		Ferrara		0	0
		Trieste		0	0
		Verona		0	0
8	Roma "Tor Vergata"		6	0	0
		Bari		0	0
		Catanzaro		0	1
		Chieti		0	0
		Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		0	0
			24	0	4

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Geriatria

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		3	0	0
2	Bari		4	0	0
3	Bologna		3	0	0
4	Brescia		3	0	0
5	Cagliari		3	0	0
6	Catania		4	0	1
7	Catanzaro		3	0	0
8	Chieti		3	0	0
9	Firenze		8	0	0
10	Foggia		3	0	0
11	Genova		4	0	0
12	L'Aquila		3	0	0
13	Messina		3	0	0
14	Milano		6	0	1
15	Milano "Bicocca"		3	0	0
16	Milano Cattolica		5	0	1
17	Modena		3	0	0
18	Napoli Federico II		7	0	0
19	Napoli II Ateneo		4	0	0
20	Padova		5	0	1
21	Palermo		3	0	1
22	Parma		3	0	0
23	Pavia		4	0	0
24	Perugia		4	0	0
25	Pisa		3	0	0
26	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		10	0	1
27	Roma "Tor Vergata"		3	0	0
28	Roma Campus		2	0	0
29	Sassari		3	0	0
30	Siena		3	0	0
31	Torino		7	0	0
32	Trieste		3	0	0
33	Udine		3	0	0
34	Verona		3	0	0
			134	0	6

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Ginecologia e ostetricia

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		4	0	0
2	Bari		9	0	0
3	Bologna		9	0	0
4	Brescia		5	0	0
5	Cagliari		6	0	0
6	Catania		9	0	0
7	Catanzaro		3	0	0
8	Chieti		3	0	0
9	Ferrara		4	0	0
10	Firenze		7	0	0
11	Foggia		3	0	0
12	Genova		5	0	0
13	L'Aquila		3	0	0
14	Messina		4	0	0
15	Milano "Bicocca"		4	0	0
16	Milano "S. Raffaele"		2	0	0
17	Milano Cattolica		7	0	0
18	Milano		14	0	0
19	Modena		4	0	0
20	Napoli Federico II		10	0	0
21	Napoli II Ateneo		7	0	0
22	Novara "Piemonte O."		4	0	0
23	Padova		6	0	0
24	Palermo		7	0	1
25	Parma		5	0	1
26	Pavia		4	0	0
27	Perugia		4	0	0
28	Pisa		6	0	0
29	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O (*)		14	0	1
30	Roma Sapienza Fac. M-P		5	0	0
31	Roma "Tor Vergata"		8	0	0
32	Roma Campus		2	0	0
33	Sassari		3	0	0
34	Siena		4	0	0
35	Torino		10	0	2
36	Trieste		3	0	0
37	Udine		3	0	0
38	Varese "Insubria"		3	0	0
39	Verona		6	0	0
			219	0	5

(*) Ivi comprese le esigenze del polo pontino

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Igiene e medicina preventiva

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		5	0	0
2	Bari		6	0	0
3	Bologna		5	0	0
4	Brescia		3	0	0
5	Cagliari		4	0	0
6	Catania		5	0	1
7	Catanzaro		3	0	0
8	Chieti		3	0	0
9	Ferrara		3	0	1
10	Firenze		4	0	0
11	Genova		5	0	1
12	L'Aquila		4	0	0
13	Messina		3	0	0
14	Milano		7	0	1
15	Milano "Bicocca"		3	0	1
		Varese "Insubria"		0	0
16	Milano Cattolica		5	0	0
17	Modena		4	0	1
18	Napoli Federico II		7	0	0
19	Napoli II Ateneo		6	0	0
20	Padova		5	0	0
21	Palermo		4	0	0
22	Parma		3	0	0
23	Pavia		6	0	0
24	Perugia		5	0	0
25	Pisa		4	0	0
26	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		8	0	0
		Roma Sapienza Fac. M-P		0	0
27	Roma "Tor Vergata"		6	0	1
28	Sassari		3	0	0
29	Siena		4	0	1
30	Torino		6	0	0
31	Udine		5	0	0
		Trieste		0	0
32	Verona		5	0	0
			149	0	8

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Malattie dell'apparato cardiovascolare

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		5	0	0
2	Bari		9	0	2
3	Bologna		9	0	0
4	Brescia		6	0	1
5	Cagliari		5	0	0
6	Catania		9	0	1
7	Catanzaro		4	0	0
8	Chieti		5	0	0
9	Ferrara		5	0	1
10	Firenze		8	0	1
11	Foggia		4	0	1
12	Genova		6	0	1
13	L'Aquila		5	0	0
14	Messina		6	0	0
15	Milano "Bicocca"		4	0	1
16	Milano "S. Raffaele"		5	0	0
17	Milano Cattolica		8	0	0
18	Milano		10	0	0
19	Modena		5	1	0
20	Napoli Federico II		9	0	0
21	Napoli II Ateneo		9	0	0
22	Novara "Piemonte O."		4	0	0
23	Padova		11	1	0
24	Palermo		8	0	0
25	Parma		5	0	1
26	Pavia		8	0	0
27	Perugia		6	0	0
28	Pisa		8	0	1
29	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O (*)		16	3	0
30	Roma Sapienza Fac. M-P		6	0	0
31	Roma "Tor Vergata"		7	2	0
32	Roma Campus		4	0	0
33	Sassari		5	0	0
34	Siena		5	0	0
35	Torino		10	0	1
36	Trieste		5	0	1
37	Varese "Insubria"		5	0	0
38	Verona		7	0	1
			256	7	14

(*) Ivi comprese le esigenze del polo pontino

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Malattie dell'apparato respiratorio

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bari		5	0	0
		Foggia		0	1
2	Brescia		4	0	1
		Varese "Insubria"		0	0
3	Catania		3	0	0
4	Catanzaro		3	0	0
5	Firenze		6	0	0
		Pisa		0	1
		Siena		0	0
6	Genova		3	0	0
7	Messina		3	0	0
8	Milano "Bicocca"		3	0	0
9	Milano Cattolica		4	0	0
10	Milano		5	0	0
11	Modena		4	0	1
		Bologna		0	0
12	Napoli Federico II		3	0	0
13	Napoli II Ateneo		4	0	0
14	Padova		3	0	0
15	Palermo		3	0	0
16	Parma		5	0	0
		Ferrara		0	0
17	Pavia		4	0	0
18	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		6	0	1
		Roma Sapienza Fac. M-P		0	0
19	Roma "Tor Vergata"		3	0	0
20	Sassari		2	0	0
21	Torino		4	0	0
			80	0	5

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Malattie infettive

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		3	0	0
		Chieti		0	0
		Perugia		0	0
2	Bari		3	0	1
		Foggia		0	0
3	Brescia		2	0	0
4	Firenze		3	0	0
		Pisa		0	0
		Siena		0	0
5	Genova		3	0	0
6	Milano		4	0	0
7	Milano "S. Raffaele"		1	0	0
8	Milano Cattolica		2	0	0
9	Bologna		5	0	0
		Ferrara		0	1
		Modena		0	0
		Parma		0	0
10	Napoli Federico II		4	0	0
		Napoli II Ateneo		0	1
11	Palermo		4	0	0
		Catania		0	1
		Catanzaro		0	0
		Messina		0	0
12	Pavia		3	0	0
		Varese "Insubria"		0	0
13	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		5	0	1
		Roma Sapienza Fac. M-P		0	0
		Roma "Tor Vergata"		0	0
14	Sassari		2	0	0
		Cagliari		0	1
15	Torino		3	0	0
16	Verona		4	0	0
		Padova		0	1
		Udine		0	0
			51	0	7

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Medicina del lavoro

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		2	0	0
2	Bari		4	0	1
		Foggia		0	0
3	Bologna		3	0	1
		Ferrara		0	0
4	Brescia		3	0	1
		Varese "Insubria"		0	0
5	Cagliari		3	0	0
6	Chieti		2	0	0
		L'Aquila		0	1
7	Firenze		3	0	0
8	Genova		2	0	0
9	Messina		3	0	0
		Catania		0	1
10	Milano		6	0	1
		Milano "Bicocca"		0	0
11	Milano Cattolica		3	0	0
12	Modena		3	0	0
13	Napoli Federico II		3	0	0
14	Napoli II Ateneo		3	0	0
15	Padova		3	0	0
16	Palermo		3	0	0
17	Parma		4	0	0
18	Pavia		5	0	0
19	Perugia		3	0	0
20	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		5	0	1
		Roma Sapienza Fac. M-P		0	0
21	Roma "Tor Vergata"		2	0	1
22	Siena		3	0	0
		Pisa		0	0
23	Torino		4	0	1
24	Trieste		2	0	0
25	Verona		3	0	0
			80	0	9

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Medicina dello sport

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bologna		3	0	0
		Ferrara		0	1
		Modena		0	0
2	Brescia		3	0	0
		Milano "Bicocca"		0	0
		Pavia		0	0
3	Cagliari		2	0	0
		Sassari		0	0
4	Chieti		3	0	0
		Bari		0	0
		L'Aquila		0	0
5	Firenze		3	0	1
		Pisa		0	0
		Siena		0	0
6	Milano		3	0	0
		Genova		0	0
		Torino		0	0
7	Milano Cattolica		3	0	0
8	Napoli Federico II		3	0	0
		Catanzaro		0	0
		Napoli II Ateneo		0	0
9	Padova		3	0	0
		Trieste		0	1
		Udine		0	0
		Verona		0	0
10	Palermo		2	0	0
		Catania		0	0
		Messina		0	0
11	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		4	0	0
		Perugia		0	0
		Roma Sapienza Fac. M-P		0	0
		Roma "Tor Vergata"		0	0
			32	0	3

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Medicina d'emergenza-urgenza

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bari		2	0	0
2	Brescia		2	0	0
3	Firenze		2	0	1
4	Genova		2	0	0
5	L'Aquila		2	0	0
6	Milano Cattolica		2	0	1
7	Milano "S. Raffaele"		2	0	0
8	Milano "Bicocca"		2	0	0
9	Modena		2	0	1
10	Napoli Federico II		2	0	1
11	Napoli II Ateneo		2	0	0
12	Novara "Piemonte O."		2	0	0
13	Padova		2	0	1
14	Parma		2	0	0
15	Pavia		2	0	1
16	Perugia		2	0	0
17	Pisa		2	0	0
18	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		2	1	0
19	Roma Sapienza Fac. M-P		2	0	0
20	Sassari		2	0	1
21	Siena		2	0	1
22	Torino		2	0	0
23	Trieste		2	0	0
24	Udine		2	0	0
25	Verona		2	0	0
			50	1	8

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Medicina di comunità

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Modena		2	0	0
2	Padova		2	0	0
			4	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Medicina fisica e riabilitativa

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		3	0	0
2	Bari		6	0	0
3	Bologna		8	0	1
4	Catania		5	0	0
5	Catanzaro		3	0	0
6	Chieti		3	0	0
7	Foggia		3	0	0
8	Messina		3	0	0
9	Milano		7	0	1
10	Milano "Bicocca"		3	0	1
11	Napoli Federico II		5	0	0
12	Napoli II Ateneo		7	0	0
13	Padova		9	0	1
		Trieste		0	0
14	Palermo		3	0	0
15	Parma		3	0	0
16	Pavia		8	0	1
		Varese "Insubria"		0	0
17	Pisa		5	0	0
		Firenze		0	0
18	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		11	0	0
		Cagliari		0	0
19	Roma Sapienza Fac. M-P		7	0	0
		Perugia		0	0
20	Roma "Tor Vergata"		6	0	0
21	Roma Campus		2	0	0
22	Torino		8	0	1
		Genova		0	0
23	Verona		3	0	0
			121	0	6

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Medicina interna

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		5	0	0
2	Bari		7	0	1
3	Bologna		10	0	0
4	Brescia		4	0	0
5	Cagliari		3	0	0
6	Catania		5	0	1
7	Catanzaro		3	0	0
8	Chieti		5	0	0
9	Ferrara		3	0	0
10	Firenze		8	0	1
11	Foggia		3	0	0
12	Genova		6	0	0
13	L'Aquila		3	0	0
14	Messina		5	0	0
15	Milano "Bicocca"		4	0	0
16	Milano "S. Raffaele"		3	0	0
17	Milano Cattolica		9	0	1
18	Milano		8	0	1
19	Modena		5	0	0
20	Napoli Federico II		10	0	0
21	Napoli II Ateneo		7	0	1
22	Novara "Piemonte O."		4	0	0
23	Padova		10	0	1
24	Palermo		9	0	0
25	Parma		5	0	0
26	Pavia		9	0	1
27	Perugia		5	0	0
28	Pisa		6	0	0
29	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O (*)		17	0	1
30	Roma Sapienza Fac. M-P		4	0	0
31	Roma "Tor Vergata"		5	0	0
32	Roma Campus		2	0	0
33	Sassari		3	0	0
34	Siena		4	0	0
35	Torino (**)		13	0	1
36	Trieste		6	0	0
37	Udine		4	0	0
38	Varese "Insubria"		4	0	0
39	Verona		8	0	0
			234	0	10

(*) Ivi comprese le esigenze del polo pontino

(**) Ivi comprese le esigenze della II Facoltà

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Medicina legale

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		2	0	0
2	Bari		3	0	1
		Foggia		0	0
3	Cagliari		3	0	0
		Sassari		0	0
4	Ferrara		3	0	0
		Parma		0	0
5	Genova		2	0	0
6	Milano		3	0	0
7	Milano Cattolica		2	0	0
8	Modena		3	0	0
		Bologna		0	0
9	Napoli Federico II		3	0	0
		Catanzaro		0	0
10	Napoli II Ateneo		2	0	0
11	Padova		3	0	0
12	Palermo		3	0	1
		Catania		0	0
		Messina		0	0
13	Pavia		3	0	0
14	Pisa		3	0	0
		Firenze		0	1
15	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		5	0	0
		Roma Sapienza Fac. M-P		0	0
16	Roma "Tor Vergata"		3	0	1
		Chieti		0	0
17	Siena		3	0	0
		Perugia		0	0
18	Torino		3	0	0
19	Trieste		2	0	0
		Udine		0	1
20	Varese "Insubria"		3	0	0
		Brescia		0	0
21	Verona		3	0	0
			60	0	5

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Medicina nucleare					
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bari		3	0	0
2	Bologna		3	0	0
		Ferrara		0	0
4	Firenze		3	0	0
		Perugia		0	0
5	Genova		3	0	0
6	Messina		3	0	0
7	Milano		3	0	1
8	Milano "Bicocca"		4	0	0
		Brescia		0	0
9	Milano Cattolica		3	0	1
10	Napoli Federico II		5	0	0
		Napoli II Ateneo		0	0
11	Padova		3	0	1
12	Pisa		3	0	0
13	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		6	0	0
		Roma Sapienza Fac. M-P		0	0
		Roma "Tor Vergata"		0	0
14	Sassari		2	0	0
15	Torino		3	0	0
			47	0	3

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Medicina termale					
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Milano		1	0	0
		Bologna		0	0
		Padova		0	0
		Parma		0	0
		Pavia		0	0
2	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		1	0	0
		Bari		0	0
		Firenze		0	0
		Napoli II Ateneo		0	0
		Pisa		0	0
		Siena		0	0
			2	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Medicina tropicale

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Milano		2	0	0
		Brescia		0	0
		Genova		0	0
		Pavia		0	0
2	Milano Cattolica		1	0	0
3	Roma "La Sapienza"		1	0	0
			4	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Microbiologia e virologia

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bologna		2	0	0
		Ancona		0	0
		Modena		0	0
		Parma		0	0
2	Catania		2	0	0
		Messina		0	1
		Palermo		0	0
3	Milano		2	0	0
		Brescia		0	0
		Pavia		0	1
		Varese "Insubria"		0	0
4	Milano Cattolica		1	0	0
5	Milano "S. Raffaele"		1	0	0
6	Napoli Federico II		2	0	0
		Bari		0	1
		Catanzaro		0	0
		Napoli II Ateneo		0	0
7	Padova		2	0	0
		Verona		0	0
8	Pisa		2	0	0
		Siena		0	0
9	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		2	1	0
		Perugia		0	0
		Roma "Tor Vergata"		0	0
10	Roma Campus		1	0	0
11	Sassari		1	0	0
		Cagliari		0	0
12	Torino		1	0	0
		Genova		0	0
			19	1	3

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Nefrologia

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bari		3	0	0
2	Bologna		5	0	1
3	Brescia		4	0	0
4	Catania		3	0	0
5	Catanzaro		3	0	0
6	Chieti		3	0	0
		Perugia		0	0
7	Firenze		5	0	0
		Siena		0	0
8	Foggia		3	0	0
9	Genova		5	0	0
		Cagliari			0
		Sassari			0
10	Messina		3	0	0
11	Milano		4	0	0
12	Milano "Bicocca"		5	0	0
13	Milano "S. Raffaele"		1	0	0
14	Modena		3	0	1
15	Napoli Federico II		4	0	0
16	Napoli II Ateneo		4	0	1
17	Padova		3	0	0
18	Palermo		3	0	0
19	Parma		3	0	0
20	Pavia		5	0	1
21	Pisa		3	0	0
22	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O (*)		6	0	0
23	Roma Sapienza Fac. M-P		5	0	0
		Roma Tor Vergata			0
24	Torino		3	0	0
25	Verona		5	0	1
		Trieste		0	0
			94	0	5

(*) Ivi comprese le esigenze del polo pontino

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Neurochirurgia

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		3	0	0
		Bari		0	0
2	Chieti		3	0	0
		L'Aquila		0	0
3	Firenze		6	0	0
		Pisa		0	0
		Siena		0	1
4	Messina		5	0	0
		Catania		0	1
5	Milano		5	0	0
		Brescia		0	1
		Milano "Bicocca"		0	0
6	Milano "S. Raffaele"		3	0	0
7	Milano Cattolica		4	0	0
8	Napoli Federico II		5	0	0
		Catanzaro		0	1
		Napoli II Ateneo		0	0
9	Padova		3	0	1
		Modena			0
10	Pavia		3	0	0
		Varese "Insubria"		0	0
11	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		6	0	0
		Roma Sapienza Fac. M-P		0	0
12	Roma "Tor Vergata"		3	0	0
13	Sassari		2	0	0
14	Torino		4	0	0
		Genova		0	1
15	Verona		4	0	0
			59	0	6

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Neurofisiopatologia					
N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Cagliari		1	0	0
2	Messina		1	0	0
3	Milano Cattolica		1	0	0
4	Milano "San Raffaele"		1	0	0
5	Pavia		1	0	0
		Genova		0	0
6	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		1	0	0
		Roma "Tor Vergata"		0	0
		Firenze		0	0
		Pisa		0	0
		Siena		0	0
			6	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Neurologia

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		3	0	0
2	Bari		5	0	1
		Foggia		0	0
3	Bologna		4	0	0
4	Brescia		3	0	0
5	Cagliari		3	0	0
		Sassari		0	1
6	Catania		3	0	0
7	Catanzaro		3	0	0
8	Firenze		4	0	0
9	Genova		3	0	0
10	L'Aquila		3	0	0
		Chieti		0	1
11	Messina		3	0	0
12	Milano		5	0	0
13	Milano "Bicocca"		4	0	0
14	Milano "S. Raffaele"		1	0	0
15	Milano Cattolica		5	0	0
16	Modena		3	0	1
		Ferrara		0	0
17	Napoli Federico II		3	0	0
18	Napoli II Ateneo		3	0	0
19	Padova		4	0	0
20	Palermo		3	0	0
21	Parma		3	0	0
22	Pavia		3	0	0
		Varese "Insubria"		0	1
23	Perugia		3	0	0
24	Pisa		4	0	0
25	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O (*)		10	0	0
		Roma Sapienza Fac. M-P		0	1
26	Roma "Tor Vergata"		4	0	0
27	Roma Campus		3	0	0
28	Siena		3	0	0
29	Torino		3	0	0
30	Novara "Piemonte O."		3	0	0
31	Udine		3	0	0
		Trieste		0	0
32	Verona		3	0	0
			113	0	6

(*) Ivi comprese le esigenze del polo pontino

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Neuropsichiatria infantile

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bari		3	0	1
2	Brescia		3	0	0
2	Cagliari		3	0	0
		Sassari		0	0
3	Catania		3	0	0
4	Firenze		3	0	0
5	Genova		3	0	0
6	Messina		3	0	0
7	Milano		4	0	0
8	Milano "Bicocca"		4	0	0
		Varese "Insubria"		0	1
9	Milano Cattolica		2	0	0
10	Napoli II Ateneo		4	0	0
11	Palermo		3	0	0
12	Parma		6	0	0
		Bologna		0	0
		Modena		0	1
13	Pavia		3	0	1
14	Pisa		3	0	0
15	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		8	0	0
		L'Aquila		0	0
16	Roma "Tor Vergata"		3	0	0
		Perugia		0	0
17	Torino		3	0	0
18	Verona		4	0	1
		Padova		0	0
			68	0	5

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Oftalmologia

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		3	0	0
		Perugia		0	0
2	Bari		4	0	0
		Foggia		0	0
3	Bologna		3	0	0
4	Brescia		3	0	0
		Varese "Insubria"		0	1
5	Cagliari		3	0	0
		Sassari			1
6	Catania		3	0	0
7	Catanzaro		3	0	0
8	Chieti		5	0	0
		L'Aquila		0	0
9	Ferrara		5	0	0
		Modena		0	0
		Parma		0	0
10	Firenze		3	0	0
11	Genova		3	0	0
12	Milano "S. Raffaele"		1	0	0
13	Milano Cattolica		3	0	0
14	Milano		6	0	0
15	Napoli Federico II		4	0	0
16	Napoli II Ateneo		4	0	0
17	Padova		3	0	0
18	Palermo		4	0	0
		Messina		0	0
19	Pavia		4	0	1
20	Pisa		4	0	0
21	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O (*)		11	0	0
		Roma Sapienza Fac. M-P		0	0
22	Roma "Tor Vergata"		4	0	0
23	Roma Campus		1	0	0
24	Siena		3	0	0
25	Torino		4	0	0
26	Trieste		3	0	0
27	Udine		3	0	0
28	Verona		3	0	1
			103	0	3

(*) Ivi comprese le esigenze del polo pontino

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Oncologia

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		3	0	0
2	Bari		5	0	1
3	Bologna		4	0	0
4	Cagliari		3	0	0
		Sassari			0
5	Catanzaro		3	0	0
6	Ferrara		3	0	0
7	Firenze		3	0	1
8	Genova		4	0	0
9	L'Aquila		4	0	0
		Chieti		0	0
10	Messina		5	0	0
		Catania		0	0
11	Milano		8	0	1
		Milano "Bicocca"		0	0
12	Milano Cattolica		5	0	1
14	Modena		4	0	1
		Parma		0	0
15	Napoli Federico II		7	0	0
16	Napoli II Ateneo		5	0	0
17	Padova		4	0	1
18	Palermo		4	0	0
19	Pavia		5	0	0
		Varese "Insubria"		0	0
20	Perugia		3	0	0
21	Pisa		3	0	1
22	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O (*)		9	0	0
23	*Roma Sapienza Fac. M-P*		3	0	0
24	Roma "Tor Vergata"		3	0	0
25	Roma Campus		2	0	0
26	Siena		3	0	0
27	Torino		7	0	1
28	Udine		3	0	0
29	Verona		3	0	1
			118	0	9

(*) Ivi comprese le esigenze del polo pontino

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Ortopedia e traumatologia

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		5	0	0
2	Bari		6	0	0
		Foggia		0	1
3	Bologna		12	0	1
4	Brescia		3	0	0
5	Cagliari		3	0	0
6	Catania		4	0	0
7	Catanzaro		4	0	0
8	Ferrara		4	0	0
9	Firenze		6	0	0
10	Genova		4	0	1
12	L'Aquila		5	0	0
		Chieti			0
12	Messina		6	0	0
13	Milano		17	0	0
14	Milano "Bicocca"		5	0	0
15	Milano Cattolica		7	0	0
16	Modena		4	0	0
17	Napoli Federico II		6	0	0
18	Napoli II Ateneo		8	1	0
19	Padova		5	0	0
20	Palermo		4	0	0
21	Parma		4	0	0
22	Pavia		5	0	0
23	Perugia		5	0	0
24	Pisa		6	1	0
25	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O (*)		10	0	0
26	Roma Sapienza Fac. M-P		5	0	0
27	Roma "Tor Vergata"		6	0	1
28	Roma Campus		3	0	0
29	Sassari		4	0	0
30	Siena		4	0	0
31	Torino		8	0	2
32	Trieste		4	0	0
33	Udine		5	0	0
34	Varese "Insubria"		5	0	0
35	Verona		9	0	0
			201	2	6

(*) Ivi comprese le esigenze del polo pontino

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Otorinolaringoiatria

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bari		4	0	0
		Foggia		0	0
2	Bologna		3	1	0
3	Brescia		4	0	0
		Varese "Insubria"		0	0
4	Cagliari		2	0	0
5	Catania		3	0	0
6	Chieti		3	0	0
7	Ferrara		4	0	1
		Modena		0	0
		Parma		0	0
8	Genova		3	0	0
9	Milano "S. Raffaele"		1	0	0
10	Milano Cattolica		3	0	0
11	Milano		4	0	0
12	Napoli Federico II		6	0	0
		Catanzaro		0	0
13	Napoli II Ateneo		3	0	0
14	Novara "Piemonte O."		3	0	0
15	Padova		5	0	0
		Trieste			0
16	Palermo		5	0	0
		Messina		0	0
17	Pavia		4	0	0
		Milano "Bicocca"		0	0
18	Perugia		3	0	0
19	Pisa		6	0	0
		Firenze		0	0
		Siena		0	0
20	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O (*)		7	0	0
		Roma Sapienza Fac. M-P		0	1
21	Roma "Tor Vergata"		4	0	0
		L'Aquila		0	0
22	Roma Campus		1	0	0
23	Sassari		2	0	0
24	Torino (**)		4	0	1
25	Verona		4	0	0
			91	1	3

(**) Ivi comprese le esigenze della II Facoltà

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Patologia clinica

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bologna		5	0	0
		Ancona		0	0
		Ferrara		0	1
		Modena		0	0
2	Catania		4	0	1
		Catanzaro		0	0
		Messina		0	0
3	Chieti		3	0	0
		L'Aquila		0	0
4	Milano Cattolica		1	0	0
5	Napoli Federico II		6	0	0
		Bari		0	0
		Napoli II Ateneo		0	1
6	Padova		3	0	0
		Udine		0	0
7	Palermo		3	0	0
8	Pavia		3	0	0
9	Perugia		3	0	0
10	Pisa		4	0	1
		Genova		0	0
11	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		5	2	0
		Roma Sapienza Fac. M-P		0	0
12	Roma "Tor Vergata"		3	0	0
13	Roma Campus		1	0	0
14	Sassari		2	0	0
		Cagliari		0	0
15	Torino		4	0	1
		Novara "Piemonte O."		0	0
			50	2	5

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Pediatria

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		5	0	0
2	Bari		8	0	0
3	Bologna		10	0	0
4	Brescia		11	0	1
5	Cagliari		6	0	0
6	Catania		7	0	0
7	Catanzaro		4	0	0
8	Chieti		6	0	0
9	Ferrara		6	0	0
10	Firenze		12	0	1
11	Foggia		5	0	0
12	Genova		14	0	1
13	L'Aquila		4	0	0
14	Messina		8	0	1
15	Milano "Bicocca"		5	0	0
16	Milano "S. Raffaele"		3	0	0
17	Milano Cattolica		7	0	0
18	Milano		16	0	1
19	Modena		9	0	0
20	Napoli Federico II		15	0	0
21	Napoli II Ateneo		11	0	1
22	Novara "Piemonte O."		6	0	0
23	Padova		12	0	0
24	Palermo		9	0	1
25	Parma		10	0	1
26	Pavia		8	0	0
27	Perugia		6	0	0
28	Pisa		9	0	1
29	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O (*)		19	0	0
30	Roma Sapienza Fac. M-P		5	0	0
31	Roma "Tor Vergata"		9	0	0
32	Sassari		3	0	0
33	Siena		8	0	0
34	Torino		16	0	1
35	Trieste		9	0	0
		Udine		0	1
36	Varese "Insubria"		6	0	0
37	Verona		8	0	0
			315	0	11

(*) Ivi comprese le esigenze del polo pontino

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Psichiatria

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		4	0	0
2	Bari		6	0	0
3	Bologna		6	0	1
4	Brescia		6	0	1
5	Cagliari		5	0	0
6	Catania		5	0	0
7	Chieti		3	0	0
8	Ferrara		3	0	0
9	Firenze		6	0	1
10	Foggia		3	0	0
11	Genova		4	0	0
12	L'Aquila		3	0	0
13	Messina		4	0	0
14	Milano		7	0	1
15	Milano "Bicocca"		3	0	0
16	Milano "S. Raffaele"		1	0	0
17	Milano Cattolica		7	0	0
18	Modena		4	1	1
19	Napoli Federico II		7	0	0
20	Napoli II Ateneo		11	0	1
		Catanzaro		0	0
21	Novara "Piemonte O."		3	0	0
22	Padova		6	0	1
23	Palermo		4	0	0
24	Parma		5	0	0
25	Pavia		5	0	0
26	Perugia		3	0	0
27	Pisa		9	0	0
28	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O (*)		8	2	0
29	Roma Sapienza Fac. M-P		7	0	0
30	Roma "Tor Vergata"		6	1	1
31	Sassari		3	0	0
32	Siena		4	0	0
33	Torino (**)		8	0	1
34	Trieste		3	0	0
35	Udine		3	0	0
36	Varese "Insubria"		3	0	0
37	Verona		7	0	0
			185	4	9

(*) Ivi comprese le esigenze del polo pontino

(**) Ivi comprese le esigenze della II Facoltà

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Radiodiagnostica

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Ancona		8	0	1
2	Bari		9	1	0
3	Bologna		9	0	0
4	Brescia		9	0	0
5	Cagliari		7	0	0
6	Catania		8	0	0
7	Catanzaro		3	0	0
8	Chieti		5	0	0
9	Ferrara		5	0	0
10	Firenze		8	0	0
11	Foggia		3	0	0
12	Genova		8	0	1
13	L'Aquila		6	0	0
14	Messina		5	0	0
15	Milano		17	0	0
16	Milano "Bicocca"		9	0	0
17	Milano "S. Raffaele"		4	0	0
18	Milano Cattolica		16	0	0
19	Modena		7	0	0
20	Napoli Federico II		19	0	1
21	Napoli II Ateneo		7	0	0
22	Novara "Piemonte O."		6	0	0
23	Padova		14	0	0
24	Palermo		14	0	0
25	Parma		13	0	0
26	Pavia		8	0	1
27	Perugia		8	0	0
28	Pisa		9	0	0
29	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O (*)		18	0	0
30	Roma Sapienza Fac. M-P		8	0	0
31	Roma "Tor Vergata"		10	0	1
32	Roma Campus		3	0	0
33	Sassari		8	0	0
34	Siena		7	0	0
35	Torino (**)		18	0	0
36	Trieste		5	0	0
37	Udine		6	0	0
38	Varese "Insubria"		5	0	0
39	Verona		11	0	0
			343	1	5

(*) Ivi comprese le esigenze del polo pontino

(**) Ivi comprese le esigenze della II Facoltà

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Radioterapia

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bari		4	0	0
2	Bologna		4	0	0
3	Brescia		3	0	0
4	Catanzaro		3	0	0
5	Firenze		5	0	0
6	Genova		3	0	0
7	L'Aquila		4	0	0
		Chieti		0	1
8	Messina		3	0	0
		Catania		0	0
9	Milano		5	0	0
10	Milano "Bicocca"		4	0	0
		Pavia		0	1
11	Milano Cattolica		5	0	0
12	Napoli Federico II		3	0	0
13	Napoli II Ateneo		3	0	0
14	Novara "Piemonte O."		3	0	0
15	Padova		4	0	0
16	Palermo		3	0	0
17	Parma		5	0	0
		Modena		0	1
18	Perugia		3	0	0
19	Pisa		3	0	0
20	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O (*)		6	0	0
21	Roma Sapienza Fac. M-P		4	0	0
22	Roma "Tor Vergata"		3	0	0
23	Roma Campus		2	0	0
24	Sassari		2	0	0
25	Siena		3	0	0
26	Torino		4	0	0
			94	0	3

(*) Ivi comprese le esigenze del polo pontino

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Reumatologia

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bari		2	0	1
		Chieti		0	0
		Foggia		0	0
2	Cagliari		2	0	0
		Sassari		0	0
4	Genova		2	0	0
5	Messina		1	0	0
		Catania		0	0
6	Milano		3	0	0
7	Milano Cattolica		2	0	0
8	Modena		4	0	0
		Ancona		0	0
		Bologna		0	0
		Ferrara		0	1
9	Napoli II Ateneo		4	0	0
		Napoli Federico II		0	0
10	Padova		3	0	0
		Udine		0	0
		Verona		0	1
11	Pavia		3	0	0
		Brescia		0	0
12	Pisa		4	0	0
		Firenze		0	0
		Perugia		0	0
		Siena		0	1
13	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		4	0	0
		Roma Sapienza Fac. M-P		0	0
			34	0	4

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Scienza dell'alimentazione

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Chieti		1	0	0
		Siena		0	0
2	Milano		3	0	1
		Milano "Bicocca"		0	0
		Pavia		0	0
3	Modena		3	0	0
		Ancona		0	0
		Bologna		0	0
		Parma		0	0
4	Napoli Federico II		2	0	0
		Napoli II Ateneo		0	1
5	Padova		3	0	0
6	Palermo		1	0	0
7	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		3	0	0
		Cagliari		0	0
		Sassari		0	0
8	Roma "Tor Vergata"		3	0	0
		Perugia		0	1
9	Torino		3	0	0
		Genova		0	1
			22	0	4

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Statistica sanitaria e biometria

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Milano		1	0	0
		Genova		0	0
		Milano "Bicocca"		0	0
		Padova		0	0
		Pavia		0	0
		Torino		0	0
		Verona		0	0
2	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		1	0	0
		Ancona		0	0
		Bari		0	0
		Firenze		0	0
		Napoli II Ateneo		0	0
			2	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Tossicologia medica

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Catania		1	0	0
		Messina		0	0
2	Firenze		4	0	0
		Genova		0	0
		Modena		0	0
		Padova		0	0
		Pavia		0	0
		Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		0	0
			5	0	0

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE ASSEGNAZIONE CONTRATTI A.A. 2011/2012

Urologia

N°	Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: Difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
1	Bari		3	0	1
		Foggia		0	0
2	Bologna		4	0	0
3	Ancona		3	0	0
3	Brescia		3	0	0
		Pavia		0	0
4	Cagliari		3	0	0
		Sassari		0	0
5	Catania		6	0	0
		Catanzaro		0	0
		Messina		0	0
6	Chieti		4	0	0
		L'Aquila		0	1
7	Firenze		4	0	0
		Siena		0	1
8	Genova		4	0	0
9	Milano		4	0	0
10	Milano S. Raffaele		4	0	0
11	Milano Cattolica		2	0	1
12	Modena		3	0	0
		Parma		0	0
13	Napoli Federico II		6	0	0
		Napoli II Ateneo		0	1
14	Padova		4	0	1
15	Palermo		3	0	0
16	Perugia		3	0	0
17	Pisa		3	0	0
18	Roma Sapienza Fac. F-M/M-O		7	0	0
		Roma Sapienza Fac. M-P		0	0
19	Roma "Tor Vergata"		3	0	0
20	Roma Campus		1	0	0
21	Torino (**)		5	0	1
		Novara "Piemonte O."		0	0
22	Verona		3	0	0
23	Trieste		3	0	0
			88	0	7

(**) Ivi comprese le esigenze della II Facoltà

12A07091

DECRETO 11 aprile 2012.

Modifica del decreto 10 aprile 2012, nella parte concernente le scuole di specializzazione in ortopedia e traumatologia delle Università di Chieti e L'Aquila, nell'anno accademico 2011/2012.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2012, con il quale sono stati assegnati i contratti di formazione specialistica alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, relativi all'A.A. 2011/2012;

Visto che nella tabella allegata al citato provvedimento, facente parte integrante del medesimo, risulta, per mero errore materiale, che la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia dell'Università di Chieti è stata aggregata alla medesima scuola dell'Università di L'Aquila con l'assegnazione complessiva di cinque contratti;

Ravvisata la necessità di apportare la relativa modifica prima della pubblicazione dei relativi bandi di concorso;

Sentito il Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2011/2012 il numero di medici da ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368/1999, alle scuole di specializzazione in ortopedia e traumatologia per le università di seguito riportate viene così modificato:

Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
Chieti		3	0	0
L'Aquila		2	0	0

2. Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2012

Il Ministro: PROFUMO

12A07092

DECRETO 9 maggio 2012.

Modifica del decreto 10 aprile 2012, nella parte concernente le scuole di specializzazione in reumatologia delle Università di Padova, Verona e Udine, nell'anno accademico 2011/2012.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2012, con il quale sono stati assegnati i contratti di formazione specialistica alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, relativi all'A.A. 2011/2012;

Considerato che nel predetto decreto, in esecuzione della Sentenza del Tar Lazio, sezione terza-*bis*, n. 2749 del 13 dicembre 2011 e nelle more della definitiva pronuncia del Consiglio di Stato, si è individuata la scuola di specializzazione in reumatologia di Padova come sede capofila;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 2066/2012 del 10 aprile 2012 che, in riforma della suddetta sentenza del TAR Lazio, ha definitivamente statuito in senso favorevole al Ministero appellante;

Rilevato anche per l'A.A. 2011/12 il permanere delle condizioni che hanno condotto all'individuazione della sede accademica di Verona come capofila della scuola di specializzazione di reumatologia con le sedi aggregate di Padova e Udine;

Ritenuto, pertanto, di modificare il citato decreto ministeriale 10 aprile 2012 in coerenza con la pronunzia del Consiglio di Stato;

Sentito il Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella allegata al decreto ministeriale 10 aprile 2012 è modificata, nella parte concernente le scuole di specializzazione in reumatologia delle Università di Padova, Verona e Udine, nel modo che segue:

Università	Scuole aggregate	Contratti 2011/2012	Medici militari: difesa	Medici S.S.N. fuori rete formativa
Verona		3	0	1
	Padova		0	0
	Udine		0	0

2. Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2012

Il Ministro: PROFUMO

12A07093

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 giugno 2012.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 185 giorni.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n.398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il Decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 giugno 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 43.829 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n.398, nonché del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2011, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 29 giugno 2012 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 185 giorni con scadenza 31 dicembre 2012, fino al limite massimo in valore nominale di 9.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emis-

sione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato Decreto Legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 giugno 2012. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2012.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 15% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 28 giugno 2012.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2012

Il direttore: CANNATA

12A07302

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 giugno 2012.

Riconoscimento del Consorzio Vini Venezia e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Lison-Pramaggiore», «Piave», «Venezia» e alle DOCG «Lison» e «Malanotte del Piave».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1º agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio Vini Venezia con sede legale in Sestiere San Marco 2032, Venezia - c/o CCIAA e sede operativa in Pramaggiore (Venezia), piazza Libertà n. 6, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17;

Considerato le DOC «Lison-Pramaggiore», «Piave», «Venezia» e le DOCG «Lison» e «Malanotte del Piave» sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e, pertanto, sono denominazioni protette preesistente ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio Vini Venezia alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del Consorzio Vini Venezia attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo Valoritalia S.p.a. di cui alla nota prot. 3303/2012 del 18 aprile 2012;

Considerato che il Consorzio Vini Venezia ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 ed al comma 4 del decreto legislativo n. 61/2010 ed il rispetto delle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio Vini Venezia ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni «Lison-Pramaggiore», «Piave», «Venezia», «Lison» e «Malanotte del Piave»;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio Vini Venezia con sede legale in Sestiere San Marco 2032, Venezia - c/o CCIAA e sede operativa in Pramaggiore (Venezia), piazza Libertà n. 6, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio Vini Venezia è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17, per le denominazioni «Lison-Pramaggiore», «Piave», «Venezia», «Lison» e «Malanotte del Piave», iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-*quindecies* del Reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni «Lison-Pramaggiore», «Piave», «Venezia», «Lison» e «Malanotte del Piave».

Art. 3.

1. Il Consorzio Vini Venezia non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione delle «Lison-Pramaggiore», «Piave», «Venezia», «Lison» e «Malanotte del Piave», ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 giugno 2012

Il direttore generale: SANNA

12A06947

DECRETO 6 giugno 2012.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza e cancellazione di varietà di specie ortive iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÁ
PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, concernente la disciplina della produzione e del commercio della sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n.195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale.

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state iscritte nel relativo registro nazionale, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, le varietà elencate all'art. 1 del presente dispositivo per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate all'art. 1 del presente dispositivo;

Vista la richiesta del 13 febbraio 2012 dello Studio Fiammenghi, presentata in qualità di rappresentante in Italia del responsabile della conservazione in purezza della varietà indicata all'art. 2 del presente dispositivo, volta ad ottenere la cancellazione della varietà medesima dal registro nazionale;

Considerato che la varietà per la quale è stata richiesta la cancellazione non riveste particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nelle riunioni del 15 marzo 2012 e del 10 maggio 2012, ha preso atto delle richieste di modifica delle varietà elencate nel presente dispositivo, così come risulta dal verbale della riunione;

Ritenuto di accogliere le richieste sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnate ad altre ditte con precedenti decreti, è attribuita ai conservatori di fianco riportati:

Specie	**Varietà**	**Codice SIAN**	**Responsabili della conservazione in purezza**	**Decreto d'iscrizione/rinnovo al registro**	**Nuovi responsabili conservazione in purezza**
Ravanello	Lungo di Napoli	747	Florsilva Ansaloni S.r.l.; S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi; La Semiorto Sementi S.r.l.	10/03/2010 (N. 4629) G.U. N. 77 del 02/04/2010	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi; La Semiorto Sementi S.r.l.
Cicoria	TT 4050	3044	T&T Vegetable Seeds S.r.l.	21/09/2011 (N. 20003) G.U. N. 243 del 18/10/2011	T&T S.r.l. Agricola Unipersonale
Cicoria	TT 506	3043	T&T Vegetable Seeds S.r.l.	21/09/2011 (N. 20003) G.U. N. 243 del 18/10/2011	T&T S.r.l. Agricola Unipersonale
Cipolla	Borettana	258	CRA – Unità di Ricerca per l'Orticoltura di Pontecagnano (SA)	10/03/2010 (N. 4629) G.U. N. 77 del 02/04/2010	CRA – Unità di Ricerca per l'Orticoltura di Montanaso Lombardo (LO)
Cipolla	Dorata di Parma	263	CRA – Unità di Ricerca per l'Orticoltura di Pontecagnano (SA)	10/03/2010 (N. 4629) G.U. N. 77 del 02/04/2010	CRA – Unità di Ricerca per l'Orticoltura di Montanaso Lombardo (LO)
Peperone	Giallo duemila	1837	MFM International S.r.l.	09/02/2012 (N. 2991) G.U. N. 56 del 07/03/2012	La Semiorto Sementi s.r.l.
Peperone	Rosso duemila	1840	MFM International S.r.l.	09/02/2012 (N. 2991) G.U. N. 56 del 07/03/2012	La Semiorto Sementi s.r.l.
Pomodoro	Benegala	2269	MFM International S.r.l.	09/02/2006 (N. 30603) G.U. N. 45 del 23/02/2006	La Semiorto Sementi s.r.l.
Pomodoro	Dallas	2270	MFM International S.r.l.	09/02/2006 (N. 30603) G.U. N. 45 del 23/02/2006	La Semiorto Sementi s.r.l.
Pomodoro	Gazzella	2263	MFM International S.r.l.	09/02/2006 (N. 30603) G.U. N. 45 del 23/02/2006	La Semiorto Sementi s.r.l.
Pomodoro	Giocondo	1860	MFM International S.r.l.	09/02/2012 (N. 2991) G.U. N. 56 del 07/03/2012	La Semiorto Sementi s.r.l.
Pomodoro	Golden Moon	2267	MFM International S.r.l.	09/02/2006 (N. 30603) G.U. N. 45 del 23/02/2006	La Semiorto Sementi s.r.l.
Pomodoro	Kardinal	2265	MFM International S.r.l.	09/02/2006 (N. 30603) G.U. N. 45 del 23/02/2006	La Semiorto Sementi s.r.l.
Pomodoro	Mandarin	2266	MFM International S.r.l.	09/02/2006 (N. 30603) G.U. N. 45 del 23/02/2006	La Semiorto Sementi s.r.l.

Pomodoro	Mark Oro	1863	MFM International S.r.l.	09/02/2012 (N. 2991) G.U. N. 56 del 07/03/2012	La Semiorto Sementi s.r.l.
Pomodoro	Monteforte	3129	MFM International S.r.l.	27/05/2011 (N. 11483) G.U. N. 140 del 18/06/2011	La Semiorto Sementi s.r.l.
Pomodoro	Remo	2268	MFM International S.r.l.	09/02/2006 (N. 30603) G.U. N. 45 del 23/02/2006	La Semiorto Sementi s.r.l.
Pomodoro	Savana	2271	MFM International S.r.l.	09/02/2006 (N. 30603) G.U. N. 45 del 23/02/2006	La Semiorto Sementi s.r.l.
Pomodoro	Solania	3132	MFM International S.r.l.	27/05/2011 (N. 11483) G.U. N. 140 del 18/06/2011	La Semiorto Sementi s.r.l.
Pomodoro	Tombolino	2264	MFM International S.r.l.	09/02/2006 (N. 30603) G.U. N. 45 del 23/02/2006	La Semiorto Sementi s.r.l.
Pomodoro	S. Marzano 3	1965	ISI Sementi S.p.A.; MFM International S.r.l.	09/02/2012 (N. 2991) G.U. N. 56 del 07/03/2012	ISI Sementi S.p.A.; La Semiorto Sementi s.r.l.

Art. 2.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, la varietà di seguito elencata, iscritta al registro delle varietà di specie di piante ortive con il decreto a fianco indicato, è cancellata dal registro medesimo.

Specie	**Varietà**	**Codice SIAN**	**Responsabile della conservazione in purezza**	**D.M. d'iscrizione al Registro o di ultimo rinnovo**
Aglio	Baltor	2614	Agri Obtentions S.A.	17/01/2004 - G.U. N. 26 del 02/02/2004

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2012

l'ex direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

12A07027

DECRETO 6 giugno 2012.

Iscrizione di varietà di specie foraggere al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÁ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 10 maggio 2012 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro, delle varietà di specie foraggere indicate nel presente dispositivo;

Ritenuto concluso positivamente il procedimento relativo alle richieste di iscrizione avanzate dai costitutori delle varietà suddette;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Graminacee a uso foraggero

Codice SIAN	*Varietà*	*Specie*	*Ploidia*	*Responsabile della conservazione in purezza*
13073	Altair	Loglio d'Italia	Diploide	F.lli Cozzi snc
13074	Galactico	Loglio d'Italia	Tetraploide	F.lli Cozzi snc
13070	Diamond T	Loglio westervoldico	Tetraploide	Oregro Seeds Inc. USA
13071	Flying A	Loglio westervoldico	Diploide	Oregro Seeds Inc. USA
11897	Caius	Dactylis glomerata	Tetraploide	S.A. Carneau FR
360	Medoacus	Loglio d'Italia	Tetraploide	Natura S.r.l.
365	Nibbio	Loglio d'Italia	Diploide	Nibbio S.r.l.

Leguminose foraggere

Codice SIAN	*Varietà*	*Specie*	*Responsabile della conservazione in purezza*
11912	Alfaplan	Erba medica	Cal/West Seeds USA
520	King	Trifoglio bianco	Natura S.r.l.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2012

l'ex direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

12A07029

DECRETO 6 giugno 2012.

Iscrizione di varietà di sorgo e di ibridi di sorgo per erba sudanese al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÁ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la Commissione Sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 10 maggio 2012, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

SORGO

Codice	**Denominazione**	**Classe Fao**	**Tipo di Ibrido**	**Responsabile della conservazione in purezza**
13654	KWS Pluto	500	HS	KWS Italia S.p.A. Forlì (FC) e KWS Saat AG – Germania
13653	KWS Wotan	500	HS	KWS Italia S.p.A. Forlì (FC) e KWS Saat AG – Germania
13679	PR823F	700	HS	Pioneer HI-Bred Int. Inc. – USA
13678	PR830F	500	HS	Pioneer HI-Bred Int. Inc. – USA

IBRIDI DI SORGO X ERBA SUDANESE

Codice	**Denominazione**	**Responsabile della conservazione in purezza**
13657	KWS Freya	KWS Italia S.p.A. Forlì (FC) e KWS Saat AG – Germania
13655	KWS Hugin	KWS Italia S.p.A. Forlì (FC) e KWS Saat AG – Germania

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2012

L'ex direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

12A07030

DECRETO 8 giugno 2012.

Iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÁ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la Commissione Sementi di cui all'articolo 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 17 dicembre 2009, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà di mais Gianeri e ES Armandi;

Considerato che la Commissione Sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 3 febbraio 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà di mais ES Torquaz;

Considerato che la Commissione Sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 21 dicembre 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle altre varietà di mais indicate nel dispositivo;

Viste le richiesta degli interessati con le quali si chiede la modifica delle denominazioni;

Considerata conclusa la verifica delle denominazioni in questione in quanto pubblicate sul Bollettino delle varietà vegetali n. 1/2012 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di dette denominazioni;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
13461	Baymondo	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht – Germania
13578	MAS 26B	200	HS	Maisadour Semences – Francia
12727	GDM440	300	HS	Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
12729	GDM461	300	HS	Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
12949	ES Torquaz	400	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC - USA
12732	GDM571	400	HS	Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
11899	ES Armandi	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC - USA
11928	Gianeri	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC - USA
13602	GDM721	700	HS	Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2012

L'ex direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

12A07028

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 maggio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.M.G. cooperativa metalmeccanica della Garfagnana - Società cooperativa abbreviabile in C.M.G. Soc. Coop.», in liquidazione, in Pieve Fosciana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.D. 5 aprile 2012 n. 222/2012 con il quale la società cooperativa C.M.G. Cooperativa Metalmeccanica della Garfagnana - Società Cooperativa Abbreviabile in C.M.G. Soc. Coop., in liquidazione, con sede in Pieve Foseiana (LU), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i sigg. rag. Silvia Volpini, la dott.ssa Michela Bonini e l'avv. Arturo Cancrini ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la nota in data 17 aprile 2012 con la quale l'avv. Arturo Cancrini ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciante;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il prof. avv. Sergio Perongini, nato a Padula (SA) il 22 marzo 1955, domiciliato in Salerno, via San Felice, n. 6 - P.co Milara, in sostituzione dell'avv. Arturo Cancrini, rinunciante.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *G.U.* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 maggio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A07073

DECRETO 30 maggio 2012.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Le Palme», in Capua.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Preso atto che la Società Cooperativa «Le Palme» costituita in data 11 aprile 2002, codice fiscale n. 02861440614, con sede in Capua (CE) si è sciolta e posta in liquidazione il 31 ottobre 2009;

Visto il D.D. 15 febbraio 2012 n. 009 con il quale l'avv. Oreste Trudi è stato nominato liquidatore della società «Le Palme» con sede in Capua (CE), in sostituzione del sig. Ciro Ferrone, revocato;

Vista la nota del 21 marzo 2012 con la quale il liquidatore avv. Oreste Trudi rinuncia all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Dott. Giulio Trimboli, nato a Salerno (SA) il 17 ottobre 1973, con studio in Salerno (SA), via Francesco Paolo Volpe n. 19, è nominato liquidatore della suindicata Società Cooperativa «Le Palme» con sede in Capua (NA) codice fiscale n. 02861440614, in sostituzione dell'avv. Oreste Trudi rinunciatario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 maggio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A07075

DECRETO 30 maggio 2012.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Casamia», in Apice.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Preso atto che la Società Cooperativa «Casamia» costituita in data 9 aprile 2003, codice fiscale n. 01291460622, con sede in Apice (BN) si è sciolta e posta in liquidazione il 17 febbraio 2009;

Viste le risultanze del verbale di revisione effettuata dal revisore del MISE in data 8 febbraio 2010 nei confronti della citata cooperativa, dalle quali emerge la proposta di sostituzione del liquidatore per le irregolarità nello stesso verbale evidenziate, che qui si intendono richiamate;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge n. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giulio Trimboli, nato a Salerno (SA) il 17 ottobre 1973, con studio in Salerno (SA), via Francesco Paolo Volpe n. 19, è nominato liquidatore della suindicata Società Cooperativa «Casamia» con sede in Apice (BN) codice fiscale n. 001291460622, in sostituzione del sig. Alessandro Tufo revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 maggio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A07076

DECRETO 4 giugno 2012.

Emissione, nell'anno 2012, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato alla squadra vincitrice del Campionato italiano di Calcio - Serie A Juventus, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008), recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto interministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di alcune serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, fra le quali la serie denominata «Lo sport italiano»;

Visto il decreto interministeriale del 24 ottobre 2011, (*Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2011), con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2012 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2012, francobolli appartenenti alla serie ordinaria tematica «Lo sport italiano» dedicati alla squadra vincitrice del Campionato italiano di Calcio - Serie A Juventus;

Visto il parere della commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 17 maggio 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 26593 del 29 maggio 2012;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2012, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato alla squadra vincitrice del Campionato italiano di Calcio - Serie A Juventus, nel valore di € 0,60.

La stampa è a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 40 x 30; formato tracciatura: mm 46 x 37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia; tiratura: due milioni e settecentomila esemplari; bozzettista: Cristina Bruscaglia.

I nove francobolli sono disposti su tre file da tre ed inseriti in un foglio fustellato che riproduce la medesima immagine dello «Juventus Stadium» raffigurata sul francobollo; sul lato superiore, al centro, è riportata la scritta «IL FOGLIO DI 9 FRANCOBOLLI VALE € 5,40».

La vignetta raffigura una veduta notturna del moderno «Juventus Stadium»; in alto, rispettivamente a destra e a sinistra, sono riprodotti lo scudetto tricolore e lo stemma della Juventus. Completano il francobollo la leggenda «JUVENTUS CAMPIONE D'ITALIA», le date «2011 - 2012» la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2012

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

12A06951

DECRETO 4 giugno 2012.

Emissione, nell'anno 2012, di un francobollo celebrativo del Corpo Nazionale dei Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani, nel centenario della fondazione, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008), recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti

centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 2012 con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2012;

Visto il parere della commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 10 maggio 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 26204 del 28 maggio 2012;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2012, un francobollo celebrativo del Corpo Nazionale dei Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani, nel centenario della fondazione, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 40 x 48; formato stampa: mm 36 x 44; formato tracciatura: mm 47 x 54; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettista: Luca Vangelli; tiratura: due milioni e cinquecentoventimila francobolli. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 16,80».

La vignetta raffigura, in primo piano a sinistra, un giovane esploratore con l'uniforme scout, lo zaino e il guidone; a destra, una fila di esploratori in un bosco. In basso, a sinistra, è riprodotto il logo del Corpo Nazionale dei Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani e le date «1912» e «2012». Completano il francobollo la leggenda «CORPO NAZIONALE DEI GIOVANI ESPLORATORI ED ESPLORATRICI ITALIANI», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2012

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

12A06952

DECRETO 4 giugno 2012.

Emissione, nell'anno 2012, di un francobollo celebrativo dell'abbattimento delle barriere architettoniche, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008), recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti

centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 2012 con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2012;

Visto il parere della commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 3 maggio 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 26209 del 28 maggio 2012;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2012, un francobollo celebrativo dell'abbattimento delle barriere architettoniche, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 28 (margine al vivo lungo il lato inferiore); formato tracciatura: mm 46 x 37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quattro; bozzettista: Luca Vangelli; tiratura: due milioni e quattrocentosettantacinquemila francobolli. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 27,00».

La vignetta raffigura una sedia a rotelle dotata di una benna che, idealmente, abbatte una rampa di scale, a rappresentare il principio della libera fruibilità degli spazi nei confronti di coloro che soffrono di una ridotta capacità motoria. Completano il francobollo la leggenda «ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2012

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

12A06953

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 26 giugno 2012.

Modalità di presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione di cui all'art. 120-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 1202 del codice civile;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante "Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto l'art. 120-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente "Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità", come modificato, da ultimo, dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

Visti gli articoli 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*sexies* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, come novellati dall'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, recante il regolamento per l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari;

Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal Direttore generale del Dipartimento delle entrate e dal Direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, di concerto con il Direttore generale del Dipartimento degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della Giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2000, n. 302, concernente l'utilizzazione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari e l'approvazione del modello unico informatico e delle modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalità della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonché a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre le modalità tecniche della trasmissione del titolo per via telematica, relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime;

Visto il provvedimento interdirigenziale 6 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, riguardante l'estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti;

Visto il provvedimento interdirigenziale 30 aprile 2008, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 10 maggio 2008, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2009, che definisce le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio;

Visto il provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 2010, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, con il quale è stato attivato, a titolo sperimentale, il regime transitorio di facoltatività della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;

Visto il provvedimento interdirigenziale 8 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2011, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, con il quale è stato esteso ad ulteriori uffici il regime transitorio di facoltatività della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari;

Considerata l'esigenza di emanare il provvedimento previsto dall'art. 120-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per stabilire le modalità di presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione.

Dispongono:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento sono adottate le seguenti definizioni:

a) intermediario originario: la banca o l'intermediario finanziario con il quale è in essere il finanziamento oggetto di surroga ai sensi dell'art. 120-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) intermediario subentrante: la banca o l'intermediario finanziario che concede un mutuo finalizzato all'estinzione del finanziamento erogato dall'intermediario originario;

c) debitore: il soggetto finanziato che esercita la facoltà di surrogazione di cui all'articolo 1202 del codice civile;

d) atto di mutuo: l'atto con il quale è erogato il mutuo dall'intermediario subentrante e nel quale è indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata;

e) quietanza: la quietanza rilasciata dall'intermediario originario, nella quale è menzionata la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento;

f) atto di surrogazione: l'atto di cui all'art. 120-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 con il quale il debitore dichiara di voler surrogare l'intermediario subentrante nei diritti dell'intermediario originario.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano, ai sensi dell'art. 120-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai contratti di finanziamento conclusi da banche o intermediari finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera *t)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nonché ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.

Art. 3.

Presentazione dell'atto di surrogazione

1. I notai possono avvalersi delle procedure previste dagli articoli 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*sexies* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, secondo le modalità di cui al provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010, per la presentazione al conservatore dei registri immobiliari dell'atto di surrogazione presso gli Uffici provinciali ove è attiva la trasmissione telematica del titolo.

2. L'atto di surrogazione, se stipulato per atto pubblico, può contenere, per dichiarazione del notaio rogante, l'attestazione che si sono verificate le condizioni, relative al mutuo e all'intervenuta quietanza, affinché la surrogazione abbia effetto.

3. La trasmissione telematica riguarda la copia autentica dell'atto, integralmente predisposta con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale prevista dall'articolo 23-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

4. Rimane ferma la possibilità di richiedere al conservatore l'annotazione di surrogazione con le modalità ordinarie.

Art. 4.

Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento interdirigenziale 30 aprile 2008 sono utilizzate anche per la trasmissione telematica dei titoli di cui al presente provvedimento.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 giugno 2012

Il direttore generale dell'Agenzia del territorio
ALEMANNO

Il direttore generale della giustizia civile del Ministero della giustizia
SARAGNANO

12A07304

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 12 giugno 2012.

Eliminazione dall'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, del medicinale «Pulmotec». (Determinazione n. 846/2012).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Visto l'art. 48 del decreto legislativo del 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (ALFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana- Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determinazione n. 15 del 1° marzo 2010, con cui il Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco ha conferito alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di coordinatore dell'Area registrazione e l'incarico di dirigente dell'Ufficio valutazione e autorizzazione;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2009, n. 219 e s.m.i., recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.;

Visto il comma 5 dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);

Viste le «Linee Guida «Sunset Clause» pubblicate nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Cause in data 2 aprile 2009;

Visto il «Comunicato AIFA» pubblicato nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 luglio 2009;

Visto il «preavviso di decadenza» del 31 marzo 2011, pubblicato nel sito internet dell'AIFA, sezione front-end/sunset clause il 31 marzo 2011;

Vista la determinazione n. 823 del 31 maggio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 150 del 30 giugno 2011, relativa all'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quale é inserito il medicinale Pulmotec A.I.C. n. 034545;

Considerato che per il medicinale Pulmotec A.I.C. n. 034545 é stata trasmessa, sebbene successivamente alla data del 30 giugno 2011, all'Ufficio Valutazione e Autorizzazione copia di idonea documentazione che ne comprova la commercializzazione in data antecedente alla data di presunta decadenza;

Ritenuto, pertanto, non applicabile al medicinale Pulmotec A.I.C. n. 034545 l'art. 38, commi 5 e 7 del decreto legislativo n. 219/06 e s.m.i.;

Ritenuto necessario, quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-*nonies* legge n. 241/1990 e ss.mm., escludere il medicinale Pulmotec A.I.C. n. 034545 dall'elenco dei medicinali decaduti per mancata commercializzazione (allegato alla determinazione n. 823, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 150 del 30 giugno 2011);

Determina:

Art. 1.

1. È parzialmente annullata, ad ogni effetto di legge, la determinazione n. 823, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 150 del 30 giugno 2011 nella parte in cui, nell'allegato relativo, risulta inserito il medicinale PULMOTEC A.I.C. n. 034545;

Art. 2.

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2012

Il dirigente: MARRA

12A07074

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levotuss Tosse».

Estratto determinazione V&A n. 770 del 29 maggio 2012

Alla determinazione (e al relativo estratto) di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: LEVOTUSS nella forma e confezione: «60 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 30 ml (codice A.I.C. n. 026752028), rilasciata alla Società Dompe' Farmaceutici S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via San Martino n. 12-12/A - 20122 Milano (Italia), codice fiscale 00791570153, sono apportate le seguenti modifiche.

Denominazione: in sostituzione della denominazione: «Levotuss», nella forma e confezione: «60 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 30 ml è autorizzata la denominazione: «Levotuss Tosse», nella forma e confezione: «60 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 30 ml.

Codice di identificazione della confezione: alla confezione «60 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 30 ml è attribuito il seguente codice di identificazione: A.I.C. n. 042005013.

Altre condizioni: la confezione della specialità medicinale sopra indicata, continua a far riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 026752, presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A07089

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Non assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale concernente il progetto dell'autostrada A 26 Genova - Gravellona Toce tratto lago Maggiore svincolo di Baveno presentato dall'ANAS S.p.A.

Estratto determinazione n. DVA-2012-13947 dell'8 giugno 2012

Si determina la non assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto relativo all'Autostrada A 26 Genova Voltai-Gravellona Toce - realizzazione del ramo nord di completamento dello svincolo autostradale di Baveno in comune di Baveno (Verbania) presentato dall'Anas S.p.A. - via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni.

La presente determinazione è comunicata a tutte le amministrazioni in indirizzo per i necessari seguiti di competenza e sarà pubblicata. unitamente al parere della commissione tecnica VIA/VAS, sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione o dal ricevimento al TAR competente o entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

12A07090

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2012, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Careri e nomina della commissione straordinaria per la gestione dell'ente.

Nella relazione del Ministro dell'interno del 13 febbraio 2012, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2012, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Careri e nomina della commissione straordinaria per la gestione dell'ente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2012, alla pagina 1, all'11° capoverso, terzo rigo, dove è scritto: «anche l'assessore alle politiche sociali» leggasi «anche l'assessore allo sviluppo, patrimonio e demanio».

12A06938

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, all'organismo ELLISE S.r.l., in Torino.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Ellisse S.r.l., strada dei Ronchi n. 29 - Torino.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 30 maggio 2012.

12A06948

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, all'organismo EUROFIN-MODULO UNO S.p.a., in Torino.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

EUROFIN-MODULO UNO S.p.a., via Cuorgné, 21- Torino.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 30 maggio 2012.

12A06949

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA s.r.l., in Roma.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA S.r.l., via Nomentana, 106 - Roma.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 30 maggio 2012.

12A06950

Sospensione dall'incarico del commissario liquidatore della cooperativa «Cooperativa di Solidarietà Sociale Il Fiore Cooperativa sociale di servizi e attività agricole a r.l.», in San Gimignano.

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Nicola Ermini, già nominato Commissario liquidatore con decreto ministeriale del 4 ottobre 1999, ai sensi dell'art. 21-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sospeso dall'incarico per la durata di un anno.

Art. 2.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 maggio 2012

Il dirigente: SERANI

12A07072

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 20 gennaio 2012 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. (Deliberazione n. 15/2012)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 95 del 23 aprile 2012).

Il titolo della DELIBERAZIONE 20 dicembre 2012 citata in epigrafe, riportata nel sommario e alla pag. 77, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi così correttamente formulato: «Ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale 2011. (Deliberazione n. 15/2012)».

12A07086

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-148) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.